

367.

SEDUTA DI LUNEDÌ 21 APRILE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.
Missione	21573
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	21574
Disegni di legge:	
<i>(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)</i>	21594
<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	21574
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	21573, 21594
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	21573
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	21573
Proposte di legge (Discussione):	
Senatori ARENA ed altri: MODICA ed altri; ZUCCALÀ ed altri; BARRA ed altri; PARRI ed altri: Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali <i>(approvata, in un testo unificato, dal Senato)</i> (3683);	

PAG.

DE LEONARDIS ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente norme per la disciplina della propaganda elettorale (942);

GIOMO ed altri: Disapplicazione delle norme che prevedono il requisito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, limitatamente alle liste ed alle candidature presentate dai partiti politici rappresentati in Parlamento (1237);

BALLARDINI ed altri: Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. Modifica del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della legge 4 aprile 1956, n. 212 (3075);

ANDERLINI ed altri: Norme per lo svolgimento della campagna elettorale (3476);

MARIOTTI ed altri: Riduzione del periodo della campagna elettorale *(urgenza)* (3496);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1975

	PAG.		PAG.
MARIOTTI ed altri: Limitazione dei mezzi e riduzione dei termini della propaganda elettorale. Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212 (<i>urgenza</i>) (3497);		LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	21579, 21592
CARIGLIA ed altri: Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente norme per la disciplina della propaganda elettorale (3498)	21574	VINEIS	21585
PRESIDENTE	21575	Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio)	21573
ARTALI, <i>Relatore</i>	21575, 21591	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	21595
BOZZI	21589	Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	21573
DE CARNERI	21587	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	21595
DE MICHELI VITTURI	21580	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	21574
		Ordine del giorno della seduta di domani	21595

La seduta comincia alle 16,30.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 17 aprile 1975.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, il deputato Miotti Carli Amalia è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAROLI ed altri: « Norme sulla disciplina del commercio ambulante » (3710);

REGGIANI: « Riapertura dell'ufficio del registro e revoca della soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oderzo » (3712);

BIGNARDI ed altri: « Modifica dell'articolo 639 del codice penale riguardante il deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui » (3714);

BONOMI e PREARO: « Nomina di rappresentanti di coltivatori diretti e degli agricoltori nei consigli di amministrazione degli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e seguenti » (3715).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

PRESIDENTE. Il consiglio regionale di Abruzzo ha trasmesso alla Presidenza, a norma dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

« Consolidamento del debito dei comuni e delle province » (3713).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

« Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (*approvato da quella VIII Commissione*) (3711);

Senatori DELLA PORTA ed altri: « Vendita al comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato "Borgo Santa Maria" dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove » (*approvato da quella VI Commissione*) (3716).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 16 aprile 1975 copia delle sentenze nn. 85 e 87, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell'« avvertenza » relativa alla decadenza in cui gli interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'articolo 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 (doc. VII, n. 526);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita del-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1975

la cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (doc. VII, n. 528).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

alla III Commissione (Esteri):

« Rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-1978 » (3619) *(con parere della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla IV Commissione (Giustizia):

Senatori **BALDINI** e **MAZZOLI**: « Modifiche agli articoli 2 e 5 e abrogazione dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni » *(approvato dalla II Commissione del Senato) (3644) (con parere della I Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere annunciato nella precedente seduta, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento,

che la II Commissione permanente (Interni) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

« Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi » *(approvato dalla I Commissione del Senato) (1850).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge: Senatori Arena ed altri; Modica ed altri; Zuccalà ed altri; Barra ed altri; Parri ed altri: Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3683); De Leonardis ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente norme per la disciplina della propaganda elettorale (942); Giomo ed altri: Disapplicazione delle norme che prevedono il requisito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, limitatamente alle liste ed alle candidature presentate dai partiti politici rappresentati in Parlamento (1237); Ballardini ed altri: Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. Modifica del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della legge 4 aprile 1956, n. 212 (3075); Anderlini ed altri: Norme per lo svolgimento della campagna elettorale (3476); Mariotti ed altri: Riduzione del periodo della campagna elettorale (urgenza) (3496); Mariotti ed altri: Limitazione

dei mezzi e riduzione dei termini della propaganda elettorale. Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212 (urgenza) (3497); Cariglia ed altri: Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente norme per la disciplina della propaganda elettorale (3498).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Arena, Balbo, Bonaldi, Brosio, Premoli, Robba; Modica, Terracini, Perna, Maffioletti, Abenante, Cossutta, Germano, Marselli, Venanzi; Zuccalà, Cipellini, Stirati, Licini, Arfè, Avezzano Comes, Bloise, Cucinelli, Segreto, Signori, Tortora, Cavezzali, Catellani, Arnone, Pieraccini, Vincenzo Gatto, Minnocci; Barra, Agrimi, Vernaschi, Treu, Murmura; Parri, Branca, Galante Garrone, Ossicini, Tullia Romagnoli Carettoni: Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (già approvate, in un testo unificato, dal Senato); e delle proposte di legge dei deputati De Leonardis, Cortese, de Meo, Lettieri, Nucci, Vecchiarelli e Del Duca: Modifica dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente norme per la disciplina della propaganda elettorale; Giomo, Bucalossi e Cariglia: Disapplicazione delle norme che prevedono il requisito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni politiche regionali, provinciali e comunali, limitatamente alle liste ed alle candidature presentate dai partiti politici rappresentati in Parlamento; Ballardini, Balzamo, Achilli, Felisetti, Guerrini, Maria Magnani Noya, Signorile, Vineis, Battino Vittorelli, Castiglione, Canepa e Artali: Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. Modifica del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della legge 4 aprile 1956, n. 212; Anderlini, Chanoux, Columbu, Masullo e Teranova: Norme per lo svolgimento della campagna elettorale; Mariotti, Mario Ferri, Achilli, Artali, Canepa, Colucci, Concas, Della Briotta, Giovanardi, Maria Magnani Noya, Musotto, Orlando, Savoldi, Spinelli, Strazzi e Tocco: Riduzione del periodo della campagna elettorale; Mariotti, Mario Ferri, Achilli,

Artali, Canepa, Concas, Colucci, Della Briotta, Giovanardi, Maria Magnani Noya, Musotto, Orlando, Savoldi, Spinelli, Strazzi e Tocco: Limitazione dei mezzi e riduzione dei termini della propaganda elettorale. Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212; Cariglia, Reggiani, Magliano, Cetrullo, Di Giesi, Pandolfo, Poli, Amadei, Belluscio, Bemporad, Ceccherini, Ciampaglia, Corti, Mauro Ferri, Genovesi, Ippolito, Ligori, Lupis, Massari, Matteotti, Nicolazzi, Preti, Righetti, Rizzi, Romita, Quirino Russo e Sullo: Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente norme per la disciplina della propaganda elettorale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha richiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, terzo comma, del regolamento, e senza limiti di tempo per gli intervenuti degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi dell'articolo 39, sesto comma, del regolamento.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 17 aprile scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Artali, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARTALI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la proposta di legge n. 3683 costituisce l'unificazione parziale di una serie di proposte di legge presentate dai diversi gruppi parlamentari nei due rami del Parlamento. È una unificazione parziale perché molte delle proposte riguardano in genere una materia più ampia, mentre il testo al nostro esame detta nuove norme solo per alcuni momenti del procedimento elettorale e non pretende di esaurire l'intera materia. Infatti, sia al Senato, nella Commissione competente e in aula, sia in sede di Commissione affari costituzionali della Camera, tutti i gruppi hanno ribadito di voler riprendere l'esame della materia dopo l'imminente consultazione elettorale di giugno, per pervenire ad una regolamentazione più organica e più profondamente innovatrice.

Sono quindi evidenti e riconosciuti i limiti della proposta di legge in esame, che tuttavia merita l'approvazione per due ragioni. In primo luogo perché indica una linea di tendenza, esprime un impegno ad una campagna elettorale più austera in conformità ad un orientamento diffusamente sentito nel paese. In secondo luogo perché complessiva-

mente le norme contenute nel testo realizzano un passo avanti, che non può essere sottovalutato, verso l'obiettivo di una campagna elettorale che non ripeta episodi verificatisi in quelle precedenti.

La campagna elettorale è così disciplinata dalle nuove norme: l'articolo 1 rimuove il divieto di affiggere durante la campagna elettorale giornali quotidiani o periodici, purché in bacheche regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Coerentemente con la *ratio* di tale norma (che è quella di considerare i giornali quotidiani e periodici, più che strumento di propaganda elettorale, strumento di informazione, sia pure politicamente orientata) l'affissione è consentita anche nel giorno precedente e in quello delle elezioni.

Gli articoli 2 e 3 dettano la disciplina in materia di affissione di stampati, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni comunali di installare gli ormai tradizionali tabelloni e ripartire gli spazi tra il trentatreesimo e il trentesimo giorno precedente quello fissato per le elezioni. A proposito di tali articoli, si deve osservare che, poiché in base alle norme vigenti le liste dei candidati possono essere presentate anche in data successiva a quella della assegnazione degli spazi, si intende che le assegnazioni effettuate a norma di legge dalle amministrazioni comunali nel periodo intercorrente tra il trentatreesimo e il trentesimo giorno, devono essere riviste nel caso in cui nei 5 giorni successivi vengano presentate nuove liste di candidati. Si tratta di un piccolo inconveniente derivante dal fatto che ci troviamo in un momento di passaggio tra una disciplina che prevede una campagna elettorale della durata di 45 giorni e la nuova disciplina che stiamo per varare, la quale prevede una campagna elettorale più ristretta, ma non ancora regolata in tutti i suoi momenti. Ritengo che sarà comunque un piccolo inconveniente, facilmente superabile attraverso le istruzioni che certamente saranno date in questo senso ai comuni perché eventualmente gli spazi vengano nuovamente assegnati a seguito della presentazione di nuove liste.

L'articolo 4 contiene le norme più profondamente innovatrici prevedendo il divieto di ogni forma di propaganda luminosa e il divieto delle forme di propaganda figurativa a carattere fisso, nonché il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Per quanto riguarda la propaganda luminosa, c'è da osservare che l'unica eccezione consentita è quella che riguarda le insegne indicanti le sedi dei partiti. Probabilmente qui sarebbe stata auspicabile una migliore e più precisa formulazione del testo normativo, tale da evitare equivoci e confusioni, tuttavia, mancando il tempo materiale per elaborarla, data l'urgenza di approvare sollecitamente la proposta di legge, sia opportuno esplicitare in questa sede, per debita cognizione del futuro interprete della norma stessa, che è intendimento del legislatore di escludere che la facoltà dei partiti di indicare a mezzo di segnaletica visiva le loro sedi sia assoggettata a controlli o a limitazioni particolarmente penetranti, che tra l'altro non si saprebbe come effettuare. Quindi la indicazione delle sedi evidentemente non può avere riferimento solo ad un luogo materiale in cui si svolga soltanto l'attività di un determinato partito, ma può essere una indicazione di luogo dove comunque quel partito ha stabilito un suo punto di riferimento.

Per quanto riguarda la questione della propaganda figurativa mobile, la Commissione comprende bene le ragioni che rendono ardua una sua più articolata regolamentazione; tuttavia, nel proporre all'Assemblea la approvazione della relativa norma nel testo trasmesso dal Senato, sottolinea l'esigenza di pervenire, per il futuro, ad una più precisa disciplina di questo settore della propaganda elettorale. In effetti, vi sono alcune forme di propaganda figurativa mobile che, nonostante la norma in questione, restano ancora attuabili ma che, se venissero effettivamente attuate, contrasterebbero indubbiamente con le esigenze di austerità della campagna elettorale.

Non vi sono dubbi, invece, per ciò che concerne un quesito sollevato anche in sede di esame per il parere da parte della Commissione interni, in materia di propaganda fissa in luogo pubblico, con particolare riferimento all'ammissibilità o meno di alcune delle forme di tale propaganda finora in uso. Ad avviso della Commissione, la formulazione adottata esclude qualunque forma di propaganda figurativa fissa (tabelloni, cartelli di vario tipo, manufatti diversi, eccetera) sinora consentita.

Per quanto riguarda le altre disposizioni contenute nella proposta di legge, esse — a parte alcune che sono soltanto direttamente conseguenziali a talune norme principali — si risolvono in sostanza in un aggiornamento delle sanzioni vigenti, specialmente di quelle

di carattere pecuniario, divenute ormai irrilevanti, o comunque inadeguate.

Un discorso a parte merita invece l'articolo 7, che è un'altra norma cardine del provvedimento, per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale. L'articolo 7, infatti, dopo aver disposto che le limitazioni previste dall'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano alle riunioni che hanno luogo a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (operando quindi una riduzione notevole del termine attualmente vigente), prevede successivamente per lo stesso periodo il divieto dell'uso di mezzi di propaganda sonora installati su mezzi mobili, tranne che per annunciare il luogo e l'ora delle manifestazioni e dei comizi, nel giorno della manifestazione stessa o nel giorno precedente, e comunque sempre nell'ambito di un orario esplicitamente indicato. A proposito di questa norma, vi sono due osservazioni da fare, a chiarimento del suo contenuto ed anche ai fini delle eventuali indicazioni che dovranno essere impartite alle autorità incaricate di fare rispettare la legge.

La prima osservazione riguarda l'interpretazione da dare all'espressione « mezzi mobili ». Infatti, è da ritenere che il legislatore non intende vietare, con questa norma, l'uso di qualsiasi mezzo mobile per l'effettuazione di qualunque tipo di propaganda elettorale. Sappiamo, infatti, che alcuni partiti si servono normalmente, per l'effettuazione dei loro comizi e manifestazioni, di mezzi per loro natura mobili, come camioncini, autovetture, ecc., dotati appositamente delle installazioni all'uopo necessarie. Ora l'esatto significato della norma in esame non è quello di proibire comunque l'uso dei mezzi mobili (il che impedirebbe l'effettuazione dei comizi organizzati con l'ausilio anche puramente strumentale ed accessorio di tali mezzi), ma soltanto di vietare la propaganda con apparecchi di comunicazione sonora su mezzi mobili in movimento. Di conseguenza il divieto non può evidentemente riguardare l'utilizzazione di autovetture o camioncini per effettuare comizi regolarmente annunciati e che si tengano nel rispetto delle modalità proprie di tali manifestazioni.

Per quanto riguarda la seconda parte del secondo comma, e cioè quella concernente gli orari in cui sono ammessi gli annunci delle manifestazioni, è stata adottata una formulazione, potenzialmente restrittiva, in quanto si specifica che questi annunci potranno es-

sere dati dalle 9 alle 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati, relativamente a tali orari. Anche questa norma va intesa con un riferimento alle norme vigenti le quali consentono alle amministrazioni comunali di emettere delle ordinanze che possano limitare gli orari, con riferimento a fatti o ad esigenze specifiche e comprovabili come, ad esempio, l'esistenza di ospedali o di case di cura o di particolarissime caratteristiche del luogo ove debbono svolgersi queste attività. È chiaro che quanto sopra non potrebbe assolutamente intendersi come una illimitata facoltà concessa alle amministrazioni comunali di diversamente regolamentare la materia. Probabilmente, anche in questo caso, sarebbe stata opportuna una maggiore tassabilità nella indicazione, trattandosi di una norma importante che disciplina manifestazioni di libertà come le campagne elettorali. Tuttavia, dopo la discussione in Commissione, confidiamo che l'orientamento nell'applicazione della legge consenta di non giungere a conseguenze che potrebbero essere non accettabili.

Infine, l'articolo 8 conferma i divieti già esistenti per quanto riguarda la propaganda nel giorno precedente e in quelli in cui si svolgono le elezioni, mentre l'articolo 9 riguarda l'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità.

Il titolo II della proposta di legge riguarda le modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali. L'articolo 10 riduce il numero delle firme attualmente previste per la presentazione delle liste. Si tratta di una soluzione interlocutoria in attesa di un esame più approfondito della questione; probabilmente si addiverà all'eliminazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle liste per quanto riguarda almeno le forze politiche presenti nell'organo che deve essere rinnovato. Intanto, si consegue un primo risultato con il ridurre questa fase, in verità molto macchinosa, della campagna elettorale. Essa ha comunque un suo obiettivo e una sua ragion d'essere; quello cioè di impedire l'eccessiva proliferazione di liste di disturbo e assolutamente non rappresentative. Questa questione potrebbe, come ho detto, essere meglio regolamentata in avvenire, mantenendo, per evitare che vengano presentate delle liste di disturbo, le sottoscrizioni per quelle for-

ze che non siano presenti negli organismi da rinnovare.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 riguardano la stessa materia, e cioè una migliore formulazione della norma che concerne il divieto di usare contrassegni o simboli di forze politiche conosciute da parte di presentatori di altre liste.

Ciò con riferimento, rispettivamente, all'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, all'elezione delle amministrazioni comunali in comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti (articolo 12), all'elezione nei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti (articolo 13) e alle elezioni della Camera dei deputati (articolo 14). Manca una norma relativa all'elezione del Senato della Repubblica: si tratta, evidentemente, di una lacuna che occorrerà colmare alla ripresa della nostra attività e che si potrebbe spiegare solo con la eccezionalità del procedimento che ha condotto alla presentazione di questa proposta di legge.

Le novità rilevanti sono sostanzialmente due. La prima consiste nel fatto che si introduce non solo il divieto di presentare contrassegni riproducenti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore, ma anche il divieto di usare elementi caratterizzanti di simboli. La ragione di questa migliore precisazione della norma è evidente: non è vietato solo l'uso del simbolo che può trarre in inganno l'elettore, ma anche l'uso di elementi così caratterizzanti del simbolo da rappresentare chiaramente la predisposizione di una frode elettorale. Tale norma è prevista per tutti questi tipi di elezione.

All'articolo 11, contenente la norma relativa alla elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, vi è un'altra precisazione, cioè che la presentazione di contrassegni che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli di partiti rappresentati in Parlamento non è ammessa da parte di chi non ha titolo. Vediamo cosa significa, secondo la Commissione, la dizione: « da parte di chi non ha titolo ». Non può significare l'attribuzione della facoltà, a chi riceve materialmente le presentazioni di candidature, ad esperire un'attività amministrativa di accertamento, altrimenti la legge avrebbe dovuto prevedere dei meccanismi appropriati allo scopo. Si tratta, evidentemente, di una norma che prevede un criterio di accertamento nel caso in cui vengano sollevate eccezioni: qualora vengano presentate due liste con lo stesso simbolo, o qualora ven-

ga presentata anche una sola lista, ma il partito che notoriamente usa questo simbolo elevi un reclamo, questa norma fornisce un criterio di accertamento e di risoluzione della controversia, prevedendo che l'uso del simbolo non è ammesso da parte di chi non ha titolo per farlo.

Siamo dinanzi ad un provvedimento che non è né completo né definitivo, ma che è comunque un provvedimento approvabile. Non è completo anche perché, ad esempio, per quanto riguarda la disciplina della campagna elettorale, non prende in considerazione due aspetti importanti: uno è quello che ho già ricordato, cioè la regolamentazione della propaganda figurativa mobile, che è lasciata indiscriminatamente libera, e che può certo attuarsi in forme ammissibili, come l'affissione del simbolo del proprio partito sulla propria automobile, ma che può manifestarsi, come spesso abbiamo visto, attraverso quei « castelli » vaganti per la città o altri abominevoli manufatti che evidentemente non possono ritenersi conformi — anche se questa norma non consente di vietarle — allo spirito informatore di questa proposta di legge.

La seconda questione non affrontata — e che invece dovrebbe essere affrontata — è quella relativa alla riduzione delle giornate di votazione. Anche qui non si comprende per quale ragione, in uno spirito di austerità, di riduzione del periodo fissato per la campagna elettorale e di riduzione anche delle spese conseguenti, non si debba arrivare a quella che è una norma vigente ormai in quasi tutti i paesi dell'Europa e del mondo (e che è vigente tra l'altro anche in una parte del territorio della Repubblica, il Trentino-Alto-Adige), in base alla quale le elezioni si esauriscono in una sola giornata. Siamo lontani dall'epoca dell'Italia agricola, quando occorreva prevedere un tempo più largo per le elezioni; oggi il riservare alle votazioni una sola giornata non comporterebbe più gli inconvenienti di un tempo.

Questi due aspetti sottolineano la non completezza della proposta di legge. Né è sempre perfetta la formulazione delle norme, a causa di certe lacune che andranno integrate alla ripresa dei lavori parlamentari subito dopo le elezioni di giugno. Tuttavia, concludendo, devo ribadire che la proposta è approvabile. Essa indica una direzione, un orientamento di volontà, ponendo già ora alcune norme limitative che certamente saranno bene accette dall'opinione pubblica e, speriamo, determineranno un migliore andamento della campagna elettorale. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, credo sia opportuno, subito dopo la relazione dell'onorevole Artali, aggiungere alcune brevi dichiarazioni, in modo che, almeno per le parti che sembrano ancora controverse e per le quali occorrerebbe qualche precisazione in sede di attuazione della legge (e quindi in sede di istruzioni che occorrerà dare in periferia), il Governo dia il suo parere.

Innanzitutto desidero fare una valutazione di ordine generale: è evidente che sarebbe stato meglio affrontare il problema della propaganda elettorale contemporaneamente alla revisione della legge elettorale. Il coordinamento sarebbe stato più congruo; vi sarebbe stata la possibilità di esaminare tutte le interrelazioni esistenti tra le due leggi. Ma si è trattato soltanto di un problema di tempo e, già per poter applicare le norme della propaganda elettorale con la riduzione del periodo di propaganda elettorale alle elezioni del 15 giugno, l'altro ramo del Parlamento è addivenuto alla determinazione di stralciare tutte le altre proposte afferenti alla revisione della legge elettorale, al fine di concentrare l'attenzione soltanto sulle norme della propaganda elettorale. Pertanto, questa proposta di legge riguarda fondamentalmente le modifiche alla legge n. 212 del 1956. Devo ringraziare l'onorevole Artali per la relazione, precisa e sintetica, che ha sottolineato tutti i punti fondamentali in cui si articola la proposta che è oggetto della nostra considerazione. Sono d'accordo sulla necessità di interpretare la norma che permette l'indicazione con insegne luminose delle sedi dei partiti nel senso di ricomprendere fra queste anche le sedi che dovessero essere aperte successivamente al manifesto di indizione dei comizi elettorali, e per le quali è da ritenersi consentita l'indicazione dei relativi luoghi di ubicazione a mezzo di tali insegne. Questa norma, quindi, non si riferisce soltanto alle insegne che indicano le sedi oggi esistenti, ma concerne anche quei recapiti che non siano adibiti soltanto a sede di partiti.

Per quanto riguarda la propaganda figurativa fissa, vorrei osservare soltanto che, per il coordinamento della legge, in effetti, l'affissione dei manifesti, con la modifica che si è avuta alla legge n. 212, ha creato una situazione un po' confusa. Forse si deve cercare di dare una interpretazione del punto 5

dell'articolo 3, laddove si prevede il caso che all'inizio della propaganda elettorale, al trentesimo giorno, non siano ancora state presentate le liste; devo riconfermare a questo proposito che questo ordinamento della campagna elettorale non è coordinato con l'ordinamento dei procedimenti elettorali, e quindi abbiamo ancora una diversità per quanto riguarda i periodi per la presentazione delle liste (per le elezioni politiche il periodo per la presentazione delle liste va dal sessantesimo al trentesimo giorno, per le amministrative dal quarantacinquesimo al venticinquesimo); la norma in oggetto è una norma mediana che si vuole inserire nel contesto di una riforma della legge elettorale, andando ad indicare un periodo, al quale si dovrà adattare anche la legge elettorale futura. Per questo motivo, all'articolo 5 si dice che quando le liste non siano state presentate al trentesimo giorno, vorrà dire che la giunta comunale farà la ripartizione degli spazi per l'affissione dei manifesti soltanto dopo che si siano conosciute le liste; ed ovviamente potrà fare questa ripartizione al ventitreesimo giorno. La conclusione, quindi, è che non solo si sospende la parte 3 dell'articolo 3, vale a dire il diritto dei partiti di avere una ripartizione di spazi, ma si sospende anche l'articolo 4, che si riferisce a tutte le forze che sono indirettamente interessate alla campagna elettorale, cioè i cosiddetti fiancheggiatori. Si dovrebbe arrivare alla conclusione che durante questi sette giorni, dal trentesimo al ventitreesimo giorno, non si potrebbe avere la possibilità di affissione né per i fiancheggiatori, né per i partiti direttamente interessati alla campagna elettorale. Lasciando ferma questa norma, con siffatta interpretazione, salvo naturalmente a meglio adattarla a tutte le revisioni della legge elettorale, si potrebbe arrivare più coerentemente all'interpretazione che in questi sette giorni continua l'ordinamento normale, generale della propaganda commerciale; soltanto che noi potremmo interferire in questi sette giorni con l'attività di propaganda generica che tutti possono fare: il Governo si impegna a dare istruzioni più precise in periferia affinché i comuni, in questi sette giorni, fino a quando cioè non ci saranno gli spazi sia per i partiti sia per le forze fiancheggiatrici, possano a questi dare la precedenza, garantendo quindi alle forze politiche ed alle forze fiancheggiatrici la partecipazione alla campagna elettorale e quindi l'attuazione della propaganda elettorale.

Per quanto riguarda i mezzi mobili sono d'accordo con l'interpretazione che ha dato

il relatore, nel senso che più che di « mezzi mobili » si tratta di « mezzi in movimento », perché lo scopo della norma è quello di impedire soltanto la possibilità di fare comizi volanti da veicoli che si muovono.

Per quanto riguarda le ordinanze locali, anche se la dizione può essere poco chiara, in effetti ci sono alcuni aggettivi che possono ancora meglio circostanziare il senso della norma: vi è un periodo entro il quale, sia nella giornata in cui si debba tenere il comizio, sia nella giornata precedente, il mezzo mobile può avvisare circa l'ora ed il luogo del comizio, ma si è voluto salvare soltanto qualche contenuto di ordinanza degli enti locali, che per particolari, precise e motivate norme possa indicare un orario più ristretto per questo avviso. Ma naturalmente si è impegnati ad evitare che ci siano interventi, da parte di amministrazioni locali, che con questo espediente pongano in essere atti lesivi del diritto dei partiti di propagandare le loro idee, e di diramare quindi avvisi circa i comizi che si andranno a tenere. Sono d'accordo per quanto riguarda l'accantonamento di tutte le altre norme riguardanti la legge elettorale. Cioè, il Governo, in linea di massima, ha già dichiarato di essere d'accordo per l'eliminazione delle firme di presentazione, naturalmente riferite ai partiti presenti in Parlamento e nelle regioni, cioè che sono presenti nel paese, il cui impegno per la raccolta delle firme diventa soltanto superfluo e costituirebbe una perdita di tempo. Ciò, tuttavia, non significa che si voglia instaurare una diversità di trattamento nei confronti dei partiti, poiché bisogna ancora accertare la capacità di presenza politica da parte di altre formazioni, così come si è d'accordo, per esempio, di attuare il sorteggio per l'ordine di presentazione delle liste. Sono questi problemi che si presenteranno nel momento in cui si attuerà la riforma della legge elettorale.

Bisogna ancora sottolineare il senso dell'introduzione delle parole « da parte di chi ha titolo » nella legge elettorale. Il Governo è d'accordo con l'interpretazione che ne è stata data da parte del relatore: in effetti, cioè, con questa dizione non si vuole inserire un nuovo ordinamento, ma si vuole soltanto ripristinare il senso della norma già esistente. Vi è soltanto un doppio regime: ci si vuole riferire cioè ai partiti tradizionalmente presenti nella vita del paese e per i quali è necessaria la tutela del simbolo. Si è voluta quindi inserire la tutela degli elementi

caratterizzanti del partito stesso. A questo punto, siccome la legge che tutela i simboli, per eliminare la confusione nell'elettore, si riferiva al divieto di utilizzare quei simboli da parte di altri partiti, quando si usa la dizione « da parte di chi ha titolo » ci si vuole riferire ai partiti presenti in Parlamento. Tuttavia questo è solamente un modo per ribadire e ripristinare il senso della norma precedente e per non voler inserire una nuova normativa.

Credo che la relazione dell'onorevole Artali, i chiarimenti che egli ha fornito e gli impegni che il Governo si assume in questo momento, potranno eliminare alcune piccole incongruenze, sul piano del coordinamento e dell'attuazione dello spirito della legge, che, sulla base di questi impegni, il Governo raccomanda all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole de Michieli Vitturi. Ne ha facoltà.

DE MICHIELI VITTURI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'onorevole relatore, presentandoci questa legge, ha detto che si tratta dell'unificazione parziale di una serie di progetti di legge. Egli ha aggiunto poi che la legge è importante ma che non è definitiva né completa. Io credo di poter aggiungere che si tratta anche di un provvedimento che contiene numerosi errori, come, d'altra parte, spero di poter dimostrare.

Da parte di tutte le forze politiche è stato dichiarato l'impegno di attuare una riforma delle leggi elettorali e di effettuare contestualmente una riforma delle norme sulla propaganda elettorale. Siamo riusciti a fare una legge che in 14 articoli riesce a modificare cinque leggi, mentre ne avrebbe dovute modificare 6. Questa legge di 14 articoli (ma che ne avrebbe dovuti avere 15) in sostanza modifica la legge elettorale relativa alle elezioni comunali, provinciali, regionali e della Camera dei deputati, nonché la legge per la propaganda elettorale. Avrebbe dovuto modificarne un'altra, che nel corso dell'*iter* è stata dimenticata: cioè, quella del Senato della Repubblica per quanto riguarda la tutela dei contrassegni. Si voleva evitare una propaganda elettorale dispendiosa? Penso che si sarebbe dovuto cercare di fare una legge buona, che non contenesse gli errori che contiene questa proposta di legge; e si sarebbe dovuto, quanto meno, evitare che i chiarimenti presenti nello spirito della norma con-

traddicessero spesso la lettera della norma stessa, come pure accade. Per la verità, ce n'era anche il tempo; esistevano disegni di legge di una certa importanza, di un certo rilievo ed impegno; al Senato, era stata presentata la proposta di legge Modica e Terracini che, integrata con le proposte di legge presentate alla Camera e allo stesso Senato, avrebbe consentito di promuovere una riforma elettorale seria. Secondo me, non era concepibile una modifica della legge sulla propaganda elettorale senza che si procedesse contestualmente alla riforma della legge elettorale. Ci siamo trovati, in sostanza, di fronte a termini ristretti per quanto riguarda la propaganda elettorale, senza aver avuto il coraggio di stringere i termini delle leggi elettorali vigenti, a cominciare da quella relativa alla Camera per finire al Senato, alla regione, al comune ed alla provincia.

In altre parole, avremmo dovuto rivedere il problema delle firme. Il 15 giugno si recheranno alle urne 40 milioni di italiani; ho fatto il conto che almeno tre milioni di italiani andranno dai notai o dai giudici conciliatori o dai segretari comunali o dai pretori per farsi autenticare le firme e per presentare le liste. Ecco, quando vi sono partiti che hanno raggiunto una rappresentanza alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al consiglio regionale, al consiglio comunale ed al consiglio provinciale, ritengo che non occorran altre prove circa il seguito e la rappresentanza popolare che questi gruppi sono riusciti ad ottenere. Bisogna arrivare il più rapidamente possibile — e sarebbe stato possibile arrivarci anche in questo caso — alla eliminazione delle firme per quei gruppi politici che sono già rappresentati nella Camera o nei consigli che si debbono rinnovare. Non si sarebbe trattato, naturalmente, di una questione di incostituzionalità, dal momento che qualunque gruppo, politico o indipendente, può raggiungere il risultato della rappresentanza nel consiglio comunale e per ciò stesso godere della esenzione dal problema del computo delle firme.

In questa occasione, sarebbe stato possibile realizzare anche la norma presente nella proposta di legge Modica e Terracini, cioè la presentazione di una lista unica di candidati al Senato per le elezioni nell'ambito di una regione. Il meccanismo per la presentazione delle candidature al Senato, soprattutto nelle grandi città, in cui non si sa a quale collegio il firmatario della candidatura appartenga, perché il numero civico 12 appartiene ad un collegio ed il numero civico 14 appartiene

ad un altro collegio, crea problemi grossissimi per i partiti politici, spesso di difficile soluzione. La presentazione di una lista unica di candidati per le elezioni al Senato sarebbe stata cosa più seria. È una riforma che abbiamo già promosso in passato per quanto riguarda la elezione del consiglio provinciale. In precedenza, si raccoglievano 50 firme in ogni collegio della provincia, mentre oggi si raccolgono 400 firme per la presentazione di una lista di candidati per la elezione del consiglio provinciale.

Era il caso di cercare di evitare i turni ripetuti di elezioni: il turno primaverile e, talvolta, due turni in primavera e due turni in autunno, com'è successo lo scorso anno. I partiti sono permanentemente mobilitati per le elezioni, anche perché, se votano mille o ottomila comuni, per i partiti il problema è sempre lo stesso: occorre cercare di evitare il turno autunnale. Era stata avanzata una proposta che contemplava un meccanismo nuovo, che non credo fosse interamente accettabile, ma che avrebbe rappresentato un tentativo di cercare la formula per fare non più di un turno per ogni anno solare, evitando il turno autunnale. Sarebbe forse opportuno introdurre la norma del deposito permanente dei contrassegni, in maniera da evitare, nella prospettiva delle elezioni politiche, la necessità di presentare i contrassegni, con le liste dei depositanti autorizzati in tutte le regioni d'Italia. Un partito politico è costretto a dedicarsi a questioni burocratiche proprio nel momento in cui dovrebbe essere libero di esercitare la sua azione politica. Dovrebbe pertanto essere introdotta una norma in base alla quale un errore burocratico non può determinare la caduta di una lista. Deve cioè essere chiara e manifesta la volontà popolare piuttosto che la esattezza o la precisione degli adempimenti formali: a questo fine dovrebbe essere concesso ad un partito politico che presenti una lista il tempo e il modo di rimediare ad eventuali errori. Accade talvolta, infatti, che i candidati alle elezioni comunali vengano cancellati dalle rispettive liste perché il comune di origine ha rilasciato un certificato di nascita in modo diverso da quello richiesto. È successo, ad esempio, che, nelle penultime elezioni regionali, il partito socialista restasse, in Friuli-Venezia Giulia, privo di rappresentanza politica per ben cinque anni, e questo soltanto per un banalissimo errore materiale. È assurdo pertanto che situazioni di questo genere neghino ad un partito politico quella rappresentanza conferitagli dal favore popolare.

Ritengo altresì che sia necessario arrivare ad un'unica giornata elettorale, dopo aver naturalmente garantito — come ha detto qualche giorno fa alla televisione anche il ministro Gui — un rapido ed efficace sistema di conteggi. Tuttavia, malgrado io sia un sostenitore di questa innovazione, sono convinto che la giornata unica darebbe luogo a costi maggiori, in quanto dovrebbero essere creati altri seggi, a seguito dell'ammissione al voto dei giovani tra i 18 e i 21 anni. Dobbiamo perciò arrivare a questa soluzione con maggiore prudenza.

Pur condividendo, infine, l'opportunità del sorteggio, vorrei precisare che siamo arrivati ad esaminare il provvedimento in esame con qualche incertezza, come del resto è accaduto anche per la legge che ha concesso il voto ai giovani. Inizialmente, infatti, abbiamo votato quella legge affinché i giovani diventassero elettori; successivamente ci siamo resi conto che quelle norme, con tutta probabilità, non avrebbero consentito ai giovani di votare, se le elezioni si fossero tenute l'8 o il 15 di giugno. Abbiamo perciò dovuto fare in modo che i comuni realizzassero più rapidamente i loro adempimenti a questo fine; i giovani però non possono essere firmatari di liste elettorali perché non hanno il certificato elettorale, e non lo potranno avere prima del trentatreesimo o trentaquattresimo giorno antecedente le elezioni. E il partito che ha ospitato nella propria lista un giovane che, per errore, non è stato iscritto nelle liste elettorali si vedrebbe privato di una o più candidature.

Abbiamo predisposto questo provvedimento di legge per mutare, come interessava a molti partiti, la regolamentazione delle firme; tuttavia sono state modificate, in sostanza, soltanto le norme relative alla propaganda elettorale, e si sono fatti spaventosi errori. Il relatore si è dimostrato ottimista quando ha dato la sua interpretazione degli articoli 4 e 5 della vecchia legge sulla propaganda elettorale. Io credo, invece, che avremo dovuto comportarci diversamente. Se la Commissione avesse modificato il testo approvato dal Senato, noi oggi avremmo potuto approvarlo e inviarlo di nuovo all'altro ramo del Parlamento, per la sua definitiva approvazione. Non saremmo stati costretti a dare interpretazioni autentiche di norme che non mi pare assolutamente siano interpretabili in quel senso. Io sono d'accordo con le interpretazioni, ma non con il mantenimento di quelle norme. Questa avrebbe dovuto essere una leg-

ge seria, e d'altra parte il relatore l'ha definita importante.

Il provvedimento in esame presenta un carattere di legge pre-portoghese; però, appunto perché tale, si sarebbe dovuto farla un po' meglio. Non capisco, ad esempio, il motivo per il quale si afferma di voler limitare i comizi a 30 giorni e si offre ai partiti il diritto di fare i comizi, con le garanzie delle campagne elettorali, dal trentesimo giorno antecedente fino al secondo giorno. Però, i comizi non sono proibiti dal quarantacinquesimo giorno fino al trentesimo giorno antecedente, e i partiti li faranno tutte le volte che vorranno; ma bisognerà impegnare il partito a presentare la domanda con i soliti tre giorni di anticipo, e potrà accadere che ad un partito verrà vietato un comizio per motivi di ordine pubblico. Ella, onorevole sottosegretario, sa che i motivi di ordine pubblico in base ai quali si vietano alcuni comizi costituiscono un premio per coloro che li impediscono o tentano di impedirli. Se io indico un comizio in una piazza, e contemporaneamente un gruppo extraparlamentare di sinistra presenta domanda per tenere un comizio nello stesso giorno, nella medesima ora, nella medesima piazza, vengono vietati entrambi i comizi, per cui si premia il gruppo politico che vuole disturbare il comizio e si punisce il partito che vuole effettuare un comizio nel rispetto della legge. I quindici giorni di riduzione della campagna elettorale sono pericolosi. Se tutti i partiti politici si fossero messi d'accordo per non tenere comizi per 15 giorni, avrei compreso questa norma; ma, siccome tutti i partiti politici terranno comizi anche durante quei 15 giorni, per quale motivo nei 45 giorni debbono esservi due regimi diversi, uno dei quali ci vincola alla norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'altro si attua mentre sono in vigore le garanzie previste dai periodi elettorali?

Mi rendo conto che i partiti politici che fanno parte della maggioranza possono usufruire come e quando vogliono del mezzo radiotelevisivo; per quanto a volte neppure i partiti che sono al vertice della maggioranza ne possono tanto usufruire, se è vero che ho sentito in quest'aula proteste di deputati democristiani nei confronti di una certa verità che l'onorevole Gui in quel momento non stava descrivendo nello stesso modo in cui essa era descritta dalla radio e dalla televisione. E molto comodo potersi servire della televisione, far propaganda attraverso di essa: ho sentito i discorsi del primo e del secondo

convegno, ho sentito le impostazioni di tutti i partiti politici in previsione di questa campagna elettorale. Cioè, attraverso la campagna elettorale, la propaganda è già cominciata. È assai comodo per questi partiti prevedere il silenzio nelle piazze e nelle strade. Ma, quando si è costretti a fare la campagna elettorale esclusivamente attraverso il continuo colloquio con il pubblico, e questo viene vietato, si combatte con il fioretto contro la bomba atomica, e talvolta il fioretto viene spezzato e ai candidati viene impedito di mantenere il rapporto con la pubblica opinione, di compiere il proprio dovere di rappresentanti del popolo e di un partito politico.

Noi siamo sempre stati favorevoli all'abolizione dei periodi provvisori e degli spazi riservati ai cosiddetti fiancheggiatori. Il periodo provvisorio non ha senso perché, a mio avviso, basta che un partito, un gruppo politico o un gruppo di cittadini che sostengono una lista si impegnino a presentarla e chiedano l'assegnazione di spazio definitivo. Se questa lista non riescono a presentare, essi decadono dal diritto di affiggere in quello spazio. Ma che sopravviva ancora il problema dei fiancheggiatori, quando si sa che i partiti presentano o fanno presentare 10, 20, 30 domande di gruppi fiancheggiatori, spesso inesistenti, questo imbrogliava soltanto noi stessi. Diamo il doppio o il triplo degli spazi ai partiti politici che partecipano alle elezioni o ai gruppi che, non essendo partiti politici, propongono una lista, per qualsiasi tipo di elezioni; permettiamo di ospitare negli spazi dei partiti in questione tutti i manifesti e tutte le espressioni di possibili gruppi fiancheggiatori o di gruppi di simpatizzanti, ed avremo risolto il problema!

Nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad una norma che crea tre tipi di diverso regime in periodo elettorale. Vi è, innanzitutto, il periodo dal quarantacinquesimo al trentesimo giorno antecedente le elezioni, durante il quale si affiggono manifesti dove si vuole, così come si faceva precedentemente. Ciò significa che i gruppi politici non risparmieranno una sola lira, anzi avranno costi molto maggiori di quelli sinora sopportati. Ho fatto un piccolo conto. Nei comuni intorno ai 100 mila abitanti, gli spazi spettanti ai partiti sono 100, 120, 150 al massimo. Quanti sono i manifesti che deve affiggere un partito che intenda risultare presente sui muri riservati alla pubblicità ordinaria? Trecento, quattrocento manifesti. Cioè, occorre un impegno di « carta » almeno raddoppiato, per risultare presenti. Vi è, poi, il regime dal trentesimo

al ventiduesimo o ventitreesimo giorno antecedente le elezioni, ed è quello in cui il Governo cerca di indennizzarci della perdita di spazio subita. In detto periodo, infatti, secondo la lettera della legge, non vi dovrebbe essere spazio alcuno né per gruppi politici partecipanti, né per fiancheggiatori. Non sono possibili, onorevole sottosegretario — almeno così sembra a me —, interpretazioni diverse da quella che io sto dando della norma in esame. I partiti, cioè, nel vivo della campagna elettorale, si troverebbero nelle condizioni di non poter annunciare un manifesto, presentare un problema all'opinione pubblica, dare il proprio giudizio su avvenimenti politici. Si creerebbe, in definitiva, un'assenza del partito politico nel momento in cui più intensa diventa la campagna elettorale.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo mi sembra eccessivo!

DE MICHELI VITTURI. No, non è eccessivo!

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel divieto della propaganda figurativa fissa, onorevole de Michieli Vitturi, non è compreso il regime dei manifesti, che viene invece disciplinato dagli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento. Non possiamo arrivare alla conclusione che nei sette giorni cui ella fa riferimento i manifesti non possono essere affissi. Per tale periodo ha validità il regime generale. In caso contrario, andremmo a vulnerare uno dei principi fondamentali della diffusione del pensiero.

DE MICHELI VITTURI. E lo abbiamo vulnerato! Che cos'è la propaganda figurativa fissa? I manifesti. Questi ultimi vengono impediti dal trentesimo al ventiduesimo giorno antecedente le elezioni.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Negli spazi.

DE MICHELI VITTURI. Non possiamo dare un'ennesima interpretazione sbagliata, onorevole sottosegretario. Ritengo che il problema in questione debba essere chiarito. Gli spazi comuni, normali, ordinari, sui quali si affiggono manifesti, sono « liberi » fino al trentesimo giorno antecedente le elezioni. Una norma del provvedimento in esame afferma che da detto giorno cessa il diritto di affissione; cessa, cioè, la possibilità di propaganda figurativa fissa. Non è più possibile affiggere manifesti, che possono, invece, tornare

ad essere posti negli spazi in questione soltanto dal ventiduesimo (o ventitreesimo) giorno antecedente la data di cui sopra.

Onorevole relatore, è forse opportuno tornare a leggere le norme di cui trattasi. L'articolo 3, che modifica tra l'altro anche l'articolo 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, afferma: «... Nei casi in cui, entro il 34° giorno precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse». L'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste è il venticinquesimo giorno antecedente; siccome poi passerà qualche ora per la comunicazione delle liste ammesse al comune e il comune perderà due giorni per stabilire la destinazione degli spazi, ecco che si arriverà al ventiduesimo giorno antecedente. Ora, poiché l'articolo 4 — che modifica l'articolo 6 della legge sulla propaganda elettorale — stabilisce che dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale o figurativa a carattere fisso, è evidente che esiste il divieto di affiggere manifesti. Ne consegue che dal trentesimo al ventiduesimo giorno antecedente non posso affiggere alcun manifesto, a meno che non si realizzi quanto giustamente affermava poc'anzi l'onorevole sottosegretario, e cioè che il Governo darà una interpretazione a questa norma in base alla quale i comuni saranno obbligati a riservare degli spazi preferenziali, nella propaganda ordinaria, per i partiti politici che partecipano alle elezioni e — aggiunge il sottosegretario — anche per i fiancheggiatori.

Se in questo periodo vi fossero stati gli spazi disponibili, il partito avrebbe conosciuto i suoi diritti e gli spazi ad esso concessi. Succede molto spesso — soprattutto quando i partiti politici si precipitano a stampare i manifesti — che l'agenzia delle affissioni fa presente di non aver disponibilità di spazi. Poiché il comune non concede il « fuori spazio », il partito politico non può affiggere autonomamente e quindi può accadere che l'agenzia di affissioni si rifiuti di affiggere per mancanza di spazi. Ne consegue che un partito politico non ha il diritto di utilizzare gli spazi per un periodo di 8 giorni.

È evidente, dunque, che avremmo dovuto avere una norma molto chiara. Mi rendo conto, adesso, dell'origine di questa norma errata. Quando si è considerato il limite dei

30 giorni, evidentemente non è stato fatto riferimento alle elezioni comunali, provinciali e regionali, ma è stato fatto riferimento alle elezioni politiche; e non alle norme attualmente vigenti per quanto riguarda le elezioni politiche, perché le liste alle elezioni politiche vanno presentate tra il cinquantacinquesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, secondo la norma oggi in vigore. In tal caso avremmo avuto dal quarantacinquesimo giorno, data di presentazione delle liste, fino al trentesimo giorno, l'affissione libera. Dal trentesimo giorno, l'affissione sarebbe stata fatta sugli spazi e non ci sarebbero stati quei sette o otto giorni vuoti che in queste condizioni siamo costretti a sopportare.

Così stando le cose, onorevole sottosegretario, ho il diritto di dire che questa è una legge mal fatta; ho il diritto di sostenere che avremmo dovuto farla meglio. Ora, se qualche volta ci si trova di fronte alla necessità di apportare degli emendamenti, ebbene, che questi emendamenti si apportino! anche per non essere costretti ogni volta a richiamarsi al dibattito che sta avvenendo oggi. Perché, onorevole sottosegretario, certamente mi troverò di fronte a qualche maresciallo dei carabinieri, a qualche sindaco o a qualche segretario comunale e sarò messo dinanzi al silenzio della legge in materia. E allora sarò costretto a portarmi dietro il resoconto del dibattito di oggi per cercare di spiegare al signor maresciallo che non ho torto quando pretendo di fare una certa cosa.

C'è poi il problema dei mezzi mobili. È stato molto utile il chiarimento del sottosegretario, che noi accettiamo. Però anche qui ritorna il problema del maresciallo dei carabinieri. Il maresciallo dei carabinieri — che nel frattempo avrà conosciuto il testo della legge — saprà che il mezzo mobile è un mezzo in movimento e che un mezzo mobile fermo non è più un mezzo mobile perché serve per altri scopi? Sarebbe stato sufficiente apportare una modifica per chiarire che l'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e del tema del comizio stesso. Io penso che sia lecito comunicare anche il tema che sarà trattato nel comizio.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il tema è un comizio.

DE MICHELI VITTURI. Il tema del comizio può diventare anche un tema molto

lungo, per cui può diventare uno *slogan* di propaganda elettorale. Ma doveva essere chiarito che si possono tenere giornali parlati, naturalmente con la garanzia per gli altri e con la cautela da parte propria di non disturbare chi altri avesse prenotato la piazza o stesse per servirsi della piazza medesima.

Non sono poi molto d'accordo sull'ultima parte dell'articolo 4, che modifica l'articolo 6 della legge sulla propaganda elettorale: « È vietato altresì il lancio e il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile ». Ora, quando si dice che è vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, si dice che è consentita ogni forma di propaganda figurativa mobile. Ciò significa che tutti quei castelli, quelle impalcature e quei simboli che abbiamo eliminato dai muri, ce li ritroveremo sui camion o sulle macchine, soprattutto in certe zone dove nella campagna elettorale predomina il folklore e la esibizione, in particolare non dei partiti ma dei candidati. E allora noi non risparmiamo proprio nulla. Ho fatto un conto che uno striscione, messo attraverso la strada (che poi è bruttissimo: io ho sempre odiato gli striscioni soprattutto nelle zone dove c'è vento perché realizzano un aspetto desolante), costa intorno a 40-50 mila lire. Una macchina al giorno che porti delle impalcature fisse costa molto di più, onorevole sottosegretario. Si dice che non vedremo più i lanci dei volantini. Li vedremo fino al trentesimo giorno antecedente l'elezione, li stiamo vedendo adesso. Avremo un risparmio di manifesti? Onorevole sottosegretario, avremo un risparmio di manifesti dal ventiduesimo giorno fino al secondo giorno antecedente la campagna elettorale. Ma i manifesti sono già incominciati ad apparire sulle strade e non si tratta più di manifesti di un metro per 70 centimetri o di un metro per un metro e mezzo, ma si tratta di manifesti enormi. Cioè, la propaganda che si faceva nell'ultimo periodo la si incomincia a fare in un periodo molto antecedente all'inizio della campagna elettorale. Siamo quasi a due mesi dalla conclusione della campagna elettorale e già assistiamo ai « 30 anni di libertà », alcuni molto felici, altri meno felici, ma i 30 anni di libertà ci sono già, senza nessuna allusione ovviamente alla campagna elettorale in quel manifesto, come in tutti gli altri manifesti che ho visto uscire in questi giorni.

Ritengo pertanto di poter serenamente affermare che non posso dare il consenso a questa proposta di legge e non mi si dirà,

spero, che il Movimento sociale italiano-destra nazionale non voleva impedire gli sperperi. Preferirei dire che non vorremmo consentire gli imbrogli, perché ci sono tanti altri modi di condurre la campagna elettorale.

Onorevole sottosegretario, io ho sempre considerato la libertà come un bene immenso, ma penso che la libertà sia figlia della verità. Colui che non gode del diritto di conoscere la verità, non potrà mai fare delle scelte giuste. È un'informazione sbagliata, o un'informazione volutamente sbagliata, che determina scelte sbagliate. Se noi negheremo, o continueremo a negare, al cittadino italiano il diritto alla verità, gli avremo tolto anche la libertà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vineis. Ne ha facoltà.

VINEIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, mi pare che i rilievi mossi a questa proposta di legge, sia nel corso della discussione al Senato, in aula e in Commissione, sia in sede di Commissione affari costituzionali della Camera, e ancora quelli che sono stati mossi oggi in questa Assemblea, abbiano un sostanziale fondamento laddove configurano critiche sotto il profilo tecnico, all'insufficiente efficacia del testo nella previsione dei fatti, degli eventi e delle prospettive che dovrebbero essere recepite da una legislazione nuova; mentre invece il progetto in esame appare purtroppo sommario, particolare e marginale. Sono rilievi che certamente meritano attenzione.

Dobbiamo registrare, come dato positivo, l'impegno di tutte le forze politiche e del Governo - sottolineato già nel corso del dibattito al Senato e ribadito in questa sede - di promuovere sollecitamente una revisione generale della normativa, non solo per quanto attiene alla propaganda elettorale, ma, più in generale, quanto all'intero sistema elettorale, al fine di adeguarlo ai tempi.

Le storture che oggi siamo costretti a registrare si ricollegano ad una carenza di fondo. Si avverte infatti in una materia come questa - che ha un indubbio rilievo politico, ma poi necessita di una regolamentazione articolata sulla base di criteri prevalentemente tecnici - la mancanza di un'iniziativa del Governo. Si è discusso al Senato, e si discute oggi alla Camera, sulla base di diversi progetti di legge di iniziativa parlamentare (il testo trasmesso dal Senato costituisce infatti un testo unificato di alcune di tali proposte), le quali - comprensibilmente - non sono suf-

ficientemente articolate, in relazione ad un contesto più ampio e generale nel quale invece il Governo, valendosi anche dei propri uffici legislativi, avrebbe potuto inserire un proprio disegno di legge da presentare all'attenzione del Parlamento.

Ne deriva, a mio avviso, una conseguenza inevitabile. Si dovrà cioè pervenire concretamente all'elaborazione di una disciplina globale, da sottoporre all'attenzione del Parlamento, che tenga conto di tutti i casi in cui il corpo elettorale esprime la propria volontà, sia a livello amministrativo, sia a livello regionale, sia infine a livello politico nazionale. Si dovrà procedere su questa strada di rinnovamento generale della disciplina del fenomeno elettorale sulla base di un testo sufficientemente meditato e coordinato in tutti i suoi aspetti. Essendosi ribadito da più parti che ci troviamo oggi in presenza di norme stralcio, che toccano soltanto alcuni marginali aspetti del problema in discussione, credo sia legittimo ritenere fondata l'esigenza, una volta che si pervenga — come credo avverrà — all'approvazione della proposta di legge trasmessa dal Senato, di non considerare necessariamente assorbiti tutti i progetti di legge, che, ai fini di questo dibattito, sono stati abbinati alla suddetta proposta di legge. Chiediamo, quanto meno, che la proposta di legge Ballardini ed altri n. 3075, presentata dal gruppo socialista, ritorni in Commissione, analogamente a quanto avvenuto nell'altro ramo del Parlamento.

La necessità di riferirsi ad un quadro più generale emerge dalla constatazione che alcuni aspetti, che a nostro avviso dovevano e potevano essere affrontati, non hanno trovato sufficiente attenzione da parte del Senato e non la troveranno, per comprensibili ragioni d'urgenza, nemmeno da parte della Camera nel corso del presente dibattito.

Possiamo dire, ad esempio, che il problema dell'abolizione delle firme sulla dichiarazione di presentazione delle liste, quanto meno per quei partiti e quelle forze che dispongono già di una rappresentanza in Parlamento, non assume un grande rilievo. Infatti il consenso elettorale ad una lista che esprime un indirizzo politico che a livello nazionale dispone di un sostegno tale da assicurarne la rappresentanza nell'ambito del supremo consesso legislativo mi sembra non necessiti di una simile dimostrazione, che potrebbe opportunamente essere eliminata, così come è stato chiesto da diverse parti politiche.

È stato altresì chiesto di affrontare — e bisognerà farlo inquadrandolo in quel contesto più generale di cui dianzi parlavo — il problema della revisione di tutti i termini connessi alla regolamentazione della presentazione e della verifica delle candidature alle elezioni, sia amministrative, sia regionali, sia politiche.

Il terzo punto che dovrà essere affrontato (e che è stato sottolineato da diverse forze politiche) è quello della riduzione a un solo giorno della fase delle operazioni di voto. Credo, onorevoli colleghi, che l'Italia non abbia nessuna caratteristica particolare per dover essere collocata tra le eccezioni nella soluzione di un problema di questo genere: in tutto il mondo si vota nel corso di una sola giornata e non vedo perché in Italia non si debba fare ugualmente, con tutte le conseguenze che possono derivarne sul piano dell'organizzazione, della tempestività della comunicazione dei risultati e anche della spesa.

In realtà, onorevole sottosegretario, non ci convincono sufficientemente le motivazioni addotte dal Governo contro la riduzione attraverso questo provvedimento, ad una sola giornata del momento elettorale. È stato detto, infatti, che questo avrebbe comportato la ristampa di tutto il materiale illustrativo da inviare alla periferia; ma non credo che ciò avrebbe comportato uno sforzo organizzativo tale da non poter essere sopportato dallo Stato italiano. Né può valere l'obiezione che sarebbe stato necessario aumentare i seggi elettorali, perché ciascuno di noi sa (per la propria esperienza) che la mattinata del lunedì costituisce un momento di recupero, valido soltanto per alcuni ritardatari. La maggior parte dei votanti, infatti, esprime il proprio voto la domenica, mentre il lunedì si recano alle urne solo coloro che per comodità hanno preferito occupare diversamente la giornata festiva, spinti però proprio dalla considerazione che si sarebbero potuti recare alle urne il giorno dopo.

Non vorrei, invece, che il gruppo democristiano fosse stato spinto a richiedere la conservazione della seconda giornata elettorale con l'intendimento di ripristinare certi metodi già, purtroppo, sperimentati nel passato, come la corsa indecorosa e indegna al rastrellamento dei voti dei malati: voti qualche volta sollecitati, ma talvolta accaparrati con l'accompagnamento di queste persone al seggio. Ciò veniva fatto preferibilmente il lunedì, essendo la giornata di domenica molto più affollata di elettori.

Un ulteriore punto da riconsiderare è quello della revisione dei criteri usati per la determinazione della collocazione dei vari simboli sulle schede elettorali. Si assiste ogni volta a gare indecorose dei rappresentanti dei vari partiti per ottenere questa o quella collocazione nelle schede. Questo problema poteva facilmente essere risolto anche con questa proposta di legge, ma dovrà in ogni caso essere affrontato in sede di riforma generale del sistema elettorale. Si potrebbe adottare la soluzione sostitutiva del sorteggio, magari da compiersi (nei casi in cui si debbano svolgere contemporaneamente più elezioni) in relazione alla competizione elettorale più rappresentativa, con conseguente collocazione dei simboli sempre allo stesso posto nelle varie schede, anche per un'ovvia ragione di uniformità.

In definitiva, onorevoli colleghi, credo che questa non sia certamente una buona legge, nel senso ottimale del termine. Essa, tuttavia, non presenta quegli aspetti negativi che abbiamo sentito denunciare, tanto al Senato quanto in questa sede dal Movimento sociale italiano-destra nazionale: alcune di quelle obiezioni non sono altro che un processo alle intenzioni, che la realtà delle cose non convalida affatto; in altri casi non c'è nulla che lasci presupporre che possano verificarsi distorsioni così macroscopiche come quelle paventate.

D'altra parte, attualmente la fase preparatoria del procedimento elettorale è affidata ad organi democratici, come le amministrazioni comunali, che hanno di fronte problemi che interessano indistintamente tutte le forze politiche; e abbiamo visto nel passato che, in sostanza, questi organi hanno provveduto all'esecuzione dei loro compiti in materia elettorale secondo direttrici corrispondenti al criterio di fondo che si propone di evitare ogni coartazione nella formazione dei convincimenti politici e nell'espressione del voto.

Certo, non si può eliminare ogni rischio con una legge che si articola secondo il concetto che tutto è consentito, salvo ciò che è proibito; ora, nell'infinita serie delle fantasiose iniziative che possono essere adottate per convincere l'elettore, vi sarà sempre spazio per questo o quel caso, alle volte accentuato, di distorsione del tipo di campagna elettorale. Ma questo fenomeno, sovente, è causato più dall'attività del singolo candidato che dalle eventuali posizioni della forza politica che lo appoggia. In questo contesto la proposta di legge in qualche modo corrispon-

de ad un'istanza che, se mi è consentito, è in ritardo rispetto alla coscienza del paese. Possiamo dire, infatti, che sono state rastrelate, magari un po' affrettatamente, indicazioni provenienti dalla coscienza democratica, che non possono essere contestate perché corroborate da una prassi ormai consolidata a tutti i livelli.

Ecco perché giudico l'attuale provvedimento il primo passo di un indirizzo che dovrà essere ulteriormente ribadito in sede di riforma più generale della legge elettorale del 1948. Una legge, questa, abbondantemente superata se si tiene conto, tra l'altro, che essa riprendeva sostanzialmente le norme elettorali del periodo prefascista, ricollegandosi così alla più lontana storia delle elezioni italiane. Attualmente siamo in presenza di momenti più moderni di espressione delle scelte politiche da parte dell'elettorato, che è maturato sotto ogni punto di vista. Ritengo pertanto che questo provvedimento abbia una sua validità anche per quegli aspetti che si riferiscono a certe manifestazioni di spreco che colpiscono ed irritano il cittadino italiano, e per eliminare i quali una diversa regolamentazione della propaganda elettorale era stata richiesta e suggerita dai partiti anche al momento del varo del provvedimento sul finanziamento pubblico.

In questo quadro, senza trionfalismi e senza troppo esaltare il progetto di legge che la Camera si accinge ad approvare, ritengo che il suo spirito ed alcuni suoi particolari aspetti ne consiglino l'accoglimento, in modo fra l'altro che le prossime elezioni possano svolgersi anche sotto questo aspetto in un contesto diverso rispetto a quello passato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole de Carneri. Ne ha facoltà.

DE CARNERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ritengo che il fatto che una pluralità di forze politiche (sia alla Camera sia al Senato) si siano fatte promotrici di proposte di legge intese a dettare una nuova disciplina della propaganda elettorale sia già di per sé un indice che il problema ha avuto una certa maturazione non solo tra le forze politiche, ma anche tra il corpo elettorale e i cittadini, i quali, nel corso di questi anni, hanno maturato esperienze e sono pervenuti ad un livello di cultura superiore a quello del passato, il che li porta a guardare con sempre minor indulgenza a certe forme di propagand-

da elettorale da una parte dispendiose, e dall'altra tali da urtare anche un certo senso di equità e di buon gusto.

Indubbiamente, esaminando tutti i nuovi strumenti legislativi proposti, si vede come il fine cui si tende, quello cioè che risulta dal provvedimento in esame, sia, da una parte, quello di limitare la durata della campagna elettorale e, dall'altra, quello di assumere le iniziative più idonee perché questa campagna elettorale, più ristretta che in passato, sia contrassegnata da una maggiore parsimonia, e cioè da comportamenti che, in sostanza, siano anche meno offensivi per i cittadini elettori.

In passato, infatti, vi è stata una protesta generale che nasceva dalla contestazione di gravi forme di sperpero. La questione diventa più delicata ed esige, quindi, una soluzione più rapida — come è stato detto — proprio in relazione all'approvazione della legge sul finanziamento dei partiti. Infatti gli elettori hanno ora anche il diritto di richiedere che il denaro pubblico venga speso in modo oculato, in modo cioè da consentire una campagna elettorale corretta, piena, motivata, esplicita sino in fondo, ma priva di quegli eccessi cui ho accennato, e ai quali hanno fatto riferimento anche altri colleghi intervenuti nel dibattito, compreso il relatore.

Vi è da domandarsi se la proposta in esame corrisponda a queste esigenze. Indubbiamente vi è in essa tutta una serie di norme che statuiscono dei principi ed introducono prescrizioni in virtù delle quali — limitando il periodo della campagna elettorale, vietando lanci di manifestini, ponendo limiti all'uso della propaganda luminosa fissa o mobile, e così via — si compie un passo in avanti verso un migliore comportamento elettorale. Dobbiamo però osservare che, fino ad ora, questo passo sembra alquanto timido.

Il fatto che si sia voluto toccare soltanto la parte relativa all'organizzazione della propaganda elettorale, isolando, in sostanza, questo aspetto dal resto della materia elettorale, con tutte le sue implicazioni, anche vaste, dimostra che questa proposta di legge è alquanto limitata e certamente non rispondente in pieno alle esigenze provenienti dalla pubblica opinione, dal corpo elettorale, dai nuovi elettori diciottenni che eserciteranno tra poco il diritto di voto.

Vi sono, indubbiamente, questioni di interpretazione che devono essere precisate. Comprendiamo bene che, in un provvedimento come questo, se si vuole specificare troppo si

corre il rischio di complicare anziché semplificare i problemi. Dobbiamo quindi dare per scontato, entro determinati limiti, che non possono essere delimitate e identificate tutte le tipologie e le forme in cui è consentita la propaganda elettorale.

Noi riteniamo che la formulazione degli articoli, soprattutto dei più importanti (gli articoli 4 e 7), a una lettura corrente, con una interpretazione per così dire normale, fondata sull'equilibrio ed anche sull'esperienza, non dovrebbe sollevare interrogativi particolari. Prendiamo atto, tuttavia, di quanto ha dichiarato il sottosegretario in relazione ad alcuni punti anche importanti; se cioè riteniamo condivisibile l'interpretazione fornita dal sottosegretario per le norme in questione: tuttavia, tenendo conto della delicatezza della materia, non crediamo si possano escludere interpretazioni in qualche caso divergenti in relazione a molteplici circostanze, cosicché riconosciamo opportuno che, attraverso un'iniziativa del Governo, vengano precisati determinati punti, quali ad esempio quelli relativi ai discorsi elettorali pronunciati da palchi installati sopra veicoli quando questi non siano in movimento, o a bordo di tali veicoli, come accade per brevi concioni tenute di fronte a una fabbrica, a una scuola, a un mercato rionale e così via; anche questi aspetti richiedono una regolamentazione.

Esaminando questa serie di norme e prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario non mi sembra plausibile denunciare la proposta di legge come una specie di mostro giuridico, o giù di lì. Convengo che durante l'esplicazione della campagna elettorale si distingueranno, in sostanza, due periodi: quello in cui opereranno questi divieti, e il periodo antecedente, del quale molto si è discusso. È nostra opinione che, finché non siano ancora scattanti quei divieti specifici, vigerà, evidentemente, il principio generale della libertà di parola e della libertà di comizio, ma naturalmente sempre nell'ambito delle forme consentite dalla legge. Di conseguenza; non è per noi ammissibile né ipotizzabile alcun periodo di « interregno » in cui vi sia carenza di disciplina normativa.

È stato rilevato giustamente — e devo tornare anch'io su questo punto — come sarebbe stato opportuno quanto meno tener conto della questione inerente alla restrizione del periodo utile per le votazioni ad un solo giorno, e cioè al giorno di domenica. La questione aveva formato oggetto anche di una specifica proposta dei parlamentari comunisti. Vorrei anzi osservare che quella proposta, se fosse

stata accolta, avrebbe avuto indubbiamente per la pubblica opinione un valore ben più probante delle norme che sono state introdotte un po' qua e un po' là.

Rendiamoci conto di quello che in sostanza è l'onere non indifferente che deve essere sopportato dallo Stato a causa del protrarsi delle operazioni elettorali; rendiamoci conto di ciò che tutto questo significa anche per gli addetti al funzionamento dei seggi (le relative remunerazioni, il mancato lavoro e quindi il mancato reddito); rendiamoci conto anche del fatto che la stessa forza pubblica rimane, sia pure per un periodo non molto più lungo, immobilizzata a sorvegliare i seggi: e noi sappiamo quanto sia necessario in questa fase della vita italiana che le forze dell'ordine siano impiegate soprattutto per la difesa dell'ordine pubblico.

Onorevoli colleghi, nella mia regione, il Trentino-Alto Adige — come osservava l'onorevole relatore — già da molti anni i seggi elettorali, tanto nelle elezioni regionali quanto in quelle amministrative, restano aperti un solo giorno, senza che abbia a verificarsi alcun inconveniente. Per di più si tratta anche di una zona di montagna, con molti centri dispersi, e di massiccia emigrazione. Tuttavia, chi ha assistito a quelle votazioni sia regionali sia comunali ha potuto osservare che si è sempre superato il 90 per cento di affluenza. Non riesco quindi a comprendere per quale ragione non si sia voluto affrontare tale questione, cosa che avrebbe dato all'elettorato l'impressione che le forze politiche concretamente intendessero affrontare il problema della moralizzazione della campagna elettorale ed i suoi costi finanziari con una misura che è ormai matura. Quando si sente parlare delle elezioni in Grecia o in altri paesi meno industrializzati del nostro, si vede che le operazioni procedono tranquillamente in un solo giorno, e viene allora da domandarsi che cos'è che non funziona da noi, e perché questa norma non sia stata ancora introdotta in Italia. È questo un rilievo di una certa importanza, onorevole sottosegretario, che noi desideriamo rivolgere al Governo.

In conclusione, desideriamo fare un'altra osservazione. Si è predisposta questa normativa, sono stati introdotti determinati miglioramenti, ma è certo che la questione tornerà alla responsabilità dei partiti. Dubito infatti che la legge, come fatto normativo, possa da sola essere sufficiente a regolamentare tutta una serie di problemi che devono anche essere rimessi al senso di responsabilità delle

forze politiche, le quali saranno oltre tutto giudicate dal corpo elettorale. Questa legge avrà pertanto una sua validità anche nella misura in cui la soccorrerà un atteggiamento delle forze politiche rispettose della lettera e dello spirito di essa. Il quale spirito è di disciplinare la campagna elettorale, secondo forme che riscuotono ormai ampio consenso, non certo di mortificarla. È anche con questo auspicio che concludo questo mio breve intervento; mi auguro che, grazie all'osservanza della lettera e dello spirito della legge, possa essere temperata l'esigenza di una campagna elettorale piena con la necessità di un risparmio assicurato da un andamento più austero dell'attività di propaganda. La legge, in ogni caso, rappresenta un passo avanti, sia pure ridotto, sia pure timido, e come tale è da noi valutata positivamente, salve le riserve e le obiezioni sollevate.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, proposte di legge come quella al nostro esame suggeriscono — come ho già detto in sede di Commissione affari costituzionali — qualche considerazione sul concreto funzionamento del sistema bicamerale in Italia; mi riferisco al funzionamento concreto, e cioè a quella che comunemente si definisce la Costituzione sostanziale. Per quanto mi riguarda, devo dire di essere favorevole al sistema bicamerale, perché anche nella forma anomala disegnata dalla nostra Carta costituzionale esso appresta la possibilità di un ripensamento critico, di una rimediazione, di un filtro. Esistono però delle situazioni in cui il bicameralismo non funziona: e questo è uno dei casi. Ciò perché, quando nei tempi di esame legislativo si è stretti alla gola, non è possibile alcun ripensamento, alcuna rimediazione critica, che possano migliorare e correggere (e non c'è nulla di offensivo nella parola) quanto nel progetto approvato dal primo ramo del Parlamento appaia difettoso. Nel caso di specie si è proceduto, al Senato, affrettatamente, e noi non abbiamo il tempo di apportare al provvedimento le modificazioni che sono pur necessarie, se vogliamo che queste nuove norme, sia pure nella loro dimensione molto limitata, possano trovare attuazione fin dalle prossime elezioni amministrative, già preannunciate.

Ricordo, signor Presidente, che un grande maestro del diritto pubblico, Vittorio Ema-

nuele Orlando — che sedette anche su questi banchi — diceva che le riforme elettorali (e questa in fondo è una riforma elettorale, anche se limitata al momento della propaganda) devono essere predisposte in periodi lontani dalle elezioni, e cioè, come le operazioni chirurgiche, a freddo — diciamo così — e non a caldo; questo perché quando si opera a caldo la passione politica può avere il sopravvento. Ma citando Orlando non vorrei evocare dei fantasmi: qui vi sono altri interessi, assai lontani da quel modo di pensare, che pure mi sembra abbia una permanente validità.

Questa proposta di legge — è stato detto — costituisce una « mini-riforma »; è — se vogliamo dire così — un organismo un po' rattappito. Non vorrei, onorevole e valoroso sottosegretario (perché ella ha difeso molto bene questa legge, spiegandone i contenuti sia in Commissione, sia in aula: e di questo desidero darle atto), che creassimo nel paese un'aspettativa che dovesse poi essere delusa dai fatti. Una delle cose peggiori che vi possa essere in democrazia è fare promesse, sia pure di questo carattere e poi non mantenerle, o peggio ancora creare situazioni opposte rispetto alle aspettative poste in essere. Questo perché, come ha rilevato assai bene il relatore, onorevole Artali, quando all'articolo 4 si proibisce la propaganda fissa, ma si consente, senza alcuna limitazione tranne la luminosità (che è un particolare, una cosa marginale), quella mobile, noi andiamo incontro all'eventualità — dico soltanto eventualità — che vi sia uno scatenamento da parte di partiti, di gruppi, di candidati (e all'opinione pubblica interessa poco chi manovri queste cose) alla ricerca di forme e ritrovati di propaganda mobile.

In altre parole, potremmo avere — ma mi auguro che questa eventualità non abbia a verificarsi — una situazione di attesa, poi contraddetta dalla realtà, appunto per il carattere rattappito, monco ed anchilosato di queste disposizioni legislative. In verità, onorevoli colleghi, certe cose non avrebbero bisogno di sanzione legislativa: avrebbero bisogno di un miglior costume. La limitazione della propaganda elettorale, nel senso di evitare talune manifestazioni, dovrebbe insomma scaturire da un senso di responsabilità e quindi di autodisciplina, e non già di eterodisciplina. Essa non dovrebbe essere imposta dallo Stato ma, viceversa, in un regime democratico funzionante, dovrebbe essere sentita come esigenza fondamentale dalle stesse forze politiche presenti sul proscenio della

lotta. Quando interviene la legge, vuol dire che non soccorre la coscienza: e quindi sono anche possibili le elusioni della legge, le evasioni, si può dare corso ad una fantasia che, quando si sbriglia, non si sa mai quale forma di propaganda possa immaginare.

Noi consideriamo nondimeno questa riforma, come è stato sottolineato dal relatore e dal collega che mi ha preceduto, come un inizio. Inizio di che cosa? A mio giudizio questo aspetto non è stato sufficientemente sottolineato. Perché vogliamo, non eliminare, ma limitare la propaganda? In altri termini, per quale motivo non vogliamo escludere la propaganda, ma solo desideriamo dare ad essa un contenuto diverso? Perché tutto questo? Forse perché le città possano essere in tal modo più decorose, perché non vi sia l'aspetto sconcertante delle piazze e delle vie cosparse di volantini, sui quali i nostri rispettabili nomi vengono calpestati e mai abbastanza raccolti dai « netturbini », quasi sempre in sciopero? Non è questa la ragione, bensì ve ne è una più profonda che induce il gruppo liberale, in nome del quale parlo, a dare la propria adesione al provvedimento, nonostante le sue imperfezioni tecniche, rilevate giustamente dal relatore e onestamente riconosciute dallo stesso rappresentante del Governo. Ebbene, siamo ora all'inizio di un nuovo modo di concepire il rapporto fra la classe politica e il corpo elettorale. Ci illuderemo forse, ma vorremmo scorgere in questo inizio di riforma la creazione di un nuovo modo di concepire questo rapporto fiduciario tra cittadini e classe politica. Un discorso cioè sulle cose, sui programmi, che non si affidi a *slogans* e al folclore, ma si indirizzi all'intelligenza e alla coscienza al fine di « convincere », nel senso etimologico della parola: di far sì che si vinca uniti la battaglia per la democrazia.

In questa proposta, che ho definito rattappita ed anchilosata (non sono due aggettivi molto lusinghieri), ho trovato questo inizio: tuttavia esso va accompagnato da altre cose, quali un uso obiettivo e imparziale della televisione, un maggiore senso di responsabilità della stampa e un esercizio di autoreponsabilità dei gruppi politici. Non bisogna abbandonarsi nei comizi e nelle manifestazioni a formule demagogiche che mirano soltanto a catturare la buona fede. Va per contro promossa una propaganda — diciamo pure la parola — fondata sulla serietà, sulla responsabilità, e mirante al razionale convincimento: democratica, nel senso autentico della parola. Se questo provvedimento, nono-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1975

stante le sue imperfezioni, vuole segnalare il primo passo nella direzione di un nuovo rapporto tra classe politica e corpo elettorale, al fine di stabilire, ristabilire o rianimare la relazione fiduciaria tra la base popolare e la sua rappresentanza politica, ebbene, esso è un provvedimento che, nonostante le sue imperfezioni, noi consideriamo salutare.

Pertanto daremo ad esso il nostro voto favorevole, onorevole sottosegretario, per le ragioni che ho detto, e altresì per le assicurazioni che ella ci ha dato sull'interpretazione del punto relativo alle sedi dei partiti (come ha già detto, con molta precisione, il collega Artali), sul concetto di « mobili » applicato ai mezzi di cui al secondo comma dell'articolo 7, sull'interpretazione che si deve dare dei poteri delle autorità locali, che evidentemente non devono essere arbitrari, bensì ancorati ad elementi obiettivi e accertabili.

Certo, bisognerà rivedere tutta la materia. Anche noi del gruppo liberale siamo favorevoli che le votazioni si svolgano soltanto la domenica. Eppure, serenamente ci dobbiamo rendere conto che per queste elezioni la cosa non era possibile o (diciamo più cautamente) era oltremodo difficile. Tutto, forse, si poteva fare; ma c'era una coincidenza: eliminare le votazioni del lunedì, e chiamare alle urne tre milioni e forse più di nuovi elettori, avrebbe implicato una somma di operazioni e di impegni tale da impedirne la realizzazione e da determinare situazioni di disagio assai maggiori del piccolo beneficio di votare solo la domenica. Però il problema resta, ed è un problema di fondo, proprio per quella ragione altamente morale e politica che mi sono permesso di indicare poco fa: cioè che bisogna bandire qualsiasi suggestione che il voto del lunedì sia preordinato a favore di alcuni partiti di massa, perché possano controllare, tra la domenica ed il lunedì, coloro che non sono andati a votare, e fare la raccolta della gente che non voleva andare a votare, o che era maldisposta, o che suole attendere proprio di essere chiamata, per ragioni non sempre nobili.

Molte cose saranno da rivedere. Dato che presiede la nostra seduta il professor Lucifredi, cultore di diritto, desidero dire che non so in quale maniera sarà catalogata l'interpretazione che il nostro valoroso sottosegretario — o meglio l'esecutivo — darà alle norme di questo provvedimento nelle circolari di attuazione. Se fossi un magistrato, parlerei di interpretazione « evolutiva », oggi molto in voga. Diceva un grande economista — Maffeo Pantaleoni — che le scuole economiche

si dividono in due categorie: quelle di coloro che sanno l'economia e quelle di coloro che non la sanno. Questo si può dire di molte cose, anche del diritto: quelli che lo conoscono e quelli che non lo conoscono. Con questa differenza: che quelli che non lo conoscono ricorrono molto spesso all'interpretazione « evolutiva », che è menzionata nei libri di istituzioni di diritto privato di 100-150 anni fa. Allora, però, la si usava in una certa maniera, mentre adesso la si usa in un'altra. Questo è un discorso che ha scarsissima attinenza con la propaganda elettorale; per altro, forse non è del tutto inutile per un certo ordine di valutazioni morali.

PRESIDENTE. È sempre meglio l'interpretazione « evolutiva » che quella « involutiva ».

BOZZI. È esatto, signor Presidente. Per altro, anche quest'ultima non la si chiama mai « involutiva »: anch'essa è classificata come « evolutiva »!

Comunque sia, tenuto conto dell'onesta relazione (e non poteva essere diversamente) del collega Artali, il quale ha riprodotto il pensiero di tutti i componenti della Commissione, tenuto conto delle interpretazioni date dall'onorevole sottosegretario, per il valore che noi attribuiamo — valore innovativo — a questo provvedimento legislativo come primo passo per instaurare un rapporto di maggiore serietà tra classe politica e corpo elettorale, il gruppo liberale darà ad esso il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ippolito. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiarato chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Artali.

ARTALI, Relatore. Desidero soltanto ringraziare i colleghi intervenuti e constatare che si è riprodotta in quest'aula quella convergenza di interpretazioni che si era già verificata in Commissione attorno ad un testo che, pur non essendo, certamente, tra i più perfetti possibili realizza tuttavia un passo avanti nell'introduzione di norme nuove in materia di propaganda elettorale. Credo pertanto che questa unanimità di interpretazioni contribuisca a fugare i dubbi in questa sede avanzati circa l'applicazione della

legge, anche perché talune delle interpretazioni paventate come possibili, pur se ipotizzabili in qualche caso, in base alla lettera della legge, contrasterebbero talmente con i principi fondamentali del nostro ordinamento da non poter in alcun modo essere ammesse. Mi riferisco, in particolare, alla interpretazione relativa all'affissione dei manifesti elettorali, che, se presa alla lettera, precluderebbe alle forze politiche e ai cittadini quel fondamentale diritto che è costituito dalla libertà di espressione del pensiero, riconosciuto dalla Costituzione.

Credo pertanto che, con l'impegno qui formulato in modo esplicito da parte del rappresentante del Governo di dare alla legge un'interpretazione che collimi in tutto e per tutto con quella data dalla Commissione e di compiere tutti gli atti necessari affinché a questa interpretazione si attengano i pubblici poteri, il provvedimento in esame possa essere approvato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Intervengo anch'io brevemente per sottolineare che quando è cominciato questo dibattito nell'altro ramo del Parlamento il rappresentante del Governo si era espresso proprio nei termini di prudenza qui riportati dall'onorevole Bozzi. Fu sottolineato in quella sede che, constatata l'importanza della materia e considerato che la tutela dei diritti dei cittadini e delle parti politiche ha bisogno di precisione e di chiarezza, non si poteva affrontare il dibattito in modo affrettato. Il Governo, pertanto, chiese alla Commissione del Senato di accantonare il problema della revisione della legge elettorale, per concentrare l'attenzione soltanto sulle norme relative alla propaganda elettorale, dato che soltanto limitando il dibattito a queste ultime si sarebbe potuto fare un lavoro positivo nel breve volgere di tempo a disposizione. Soltanto marginalmente, perciò, sono state introdotte alcune norme — poche — che riguardano la legge elettorale: come quella relativa alla riduzione del termine per la presentazione delle liste.

Tutto il resto attiene alla propaganda elettorale. Non si può fare a meno di rilevare che, in effetti, questa legge si presenta caratterizzata da un preciso significato politico e morale (e ringrazio gli oratori che hanno voluto sottolinearlo): cioè la riduzione della

campagna elettorale a 30 giorni, con il divieto di tutta una serie di manifestazioni di propaganda che ormai la coscienza del paese respingeva, in quanto attinenti più al *folklore* che ai metodi di informazione e di dialogo con l'elettorato: mi riferisco, ad esempio, al divieto dell'uso di drappi, di striscioni, di propagande luminose, ecc. Riteniamo sia bene che, sul piano dell'autodisciplina, i partiti, interpretandone lo spirito, sappiano integrare la lettera della norma eliminando forme di propaganda, quali ad esempio le sovrastrutture su mezzi mobili, che spesso fanno solo di circo anziché di rapporto civile e razionale con l'elettorato.

Detto questo, e quindi sottolineato l'aspetto positivo della riduzione a 30 giorni della durata della campagna elettorale, dobbiamo osservare che tutto quanto non si svolge in quei giorni rientra nel regime di libertà che regola la propaganda che tutti possono svolgere per diritto costituzionale. È quindi infondato pensare che si sarebbero dovuti vietare i comizi nei 15 giorni tra il quarantacinquesimo e il trentesimo precedenti le elezioni.

DE MICHELI VITTURI. In effetti, sarebbe paradossale se si volesse sancire un principio siffatto.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Non è infatti possibile arrivare a questa interpretazione, e non penso che l'onorevole de Micheli Vitturi intendesse proporla. Egli ha lamentato soltanto la mancanza di una disciplina per quel periodo. Dobbiamo però prendere atto che, prima del trentesimo giorno precedente la campagna elettorale, si rientra nel libero regime della propaganda nei periodi precedenti l'apertura della campagna elettorale. Continuiamo quindi a parlare di quei 15 giorni solo perché, non avendo potuto effettuare una revisione generale della legge elettorale, e del necessario coordinamento tra propaganda e leggi elettorali, sono rimaste delle sfasature che si dovranno correggere. È questo un impegno che il Parlamento ha assunto nelle Commissioni della Camera e del Senato e che il Governo ha ribadito. Pertanto, quando si muove a questa legge l'addebito di non rivedere alcuni aspetti della dinamica elettorale, quale ad esempio quello riguardante l'ordine di presentazione delle liste ovvero quello relativo alle giornate di votazione, bisogna osservare che questa non è materia di propaganda elettorale, bensì di legge elettorale. Il Governo ha dichiarato che, anche per quanto riguarda le giornate di votazione, non

è contrario a ridurle ad una sola. Ma oggi che cosa rende impossibile, più che difficile, una simile riduzione? Abbiamo iscritto più di 3 milioni di nuovi elettori nelle liste, e abbiamo dovuto anche prevedere la revisione straordinaria di esse. Per garantire, oltre che l'elettorato attivo, anche l'elettorato passivo ai diciottenni, abbiamo dovuto anche superare il termine dei 45 giorni entro il quale si sarebbero dovuti completare tutte le operazioni di iscrizione nelle liste elettorali ed abbiamo dovuto altresì prevedere l'istituto della riserva di presentazione di tutta la documentazione, che, come è stato giustamente osservato, potrebbe comportare le situazioni incongrue che sono state messe in risalto. Ma ciò si è fatto proprio perché si è voluto attenersi al principio fondamentale di garantire in ogni caso l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo alle nuove categorie di elettori. Non abbiamo però imposto ai comuni di rivedere i seggi elettorali. Cioè i seggi elettorali rimangono quelli previsti prima del 1° gennaio 1975: in quanto sarebbe mancato il tempo di rivederli. Pertanto, nonostante la legge stabilisca che, mediamente, ogni seggio deve avere 800 iscritti, con l'aumento complessivo di 3 milioni di votanti, non uniformemente distribuiti in tutto il territorio, certamente potremo avere seggi elettorali che superino i 1.000-1.200 iscritti.

Per tale considerazione, stanti le riflessioni cui ho fatto riferimento, abbiamo ritenuto che non fosse possibile affrettatamente (e creando, quindi, altra confusione) arrivare al pur necessario coordinamento dell'intera normativa in materia elettorale. Sono d'altra parte legittime alcune considerazioni di risparmio, relative all'utilizzazione dei locali, delle scuole, all'impegno della forza pubblica e così via; ma esse non toccano — ad esempio — la questione degli scrutatori, in genere del personale addetto al seggio elettorale, che, come si sa, fruiscono di un compenso forfettario per le due giornate in cui sono impegnati. L'eventuale riduzione delle operazioni in questione ad una sola giornata non avrebbe comportato, per il personale in questione, alcun risparmio. È soltanto questo il motivo che ha indotto il Governo a chiedere l'accantonamento provvisorio (in definitiva un breve rinvio) di quella parte del provvedimento che eccedeva la pura e semplice disciplina della propaganda elettorale, al fine di tornare a meditare su tale materia in un momento successivo.

Desidero dire alcune cose per quanto riguarda i « fiancheggiatori ». A volte usiamo

questo termine, in senso dispregiativo, in riferimento a organizzazioni che prendono posizione nel corso della campagna elettorale. La legge, in effetti, non parla di fiancheggiatori, ma di tutti coloro che indirettamente sono impegnati nella campagna elettorale e hanno il desiderio di far conoscere ai cittadini il loro giudizio su determinati fatti o su determinate forze politiche. Si tratta, di organizzazioni sociali, sindacali, culturali, che hanno il diritto di partecipare, in un momento tanto importante per la vita del paese, all'orientamento degli elettori. Il Governo ritiene che non si possa sopprimere questo loro diritto, non diversamente da quanto attiene all'uso, prima dei trenta giorni della campagna elettorale ufficiale di tutti gli altri mezzi di propaganda, materia che rientra nella tutela dei diritti costituzionali di ogni cittadino. Concordo con quanto poc'anzi detto dal relatore, anche se i diversi articoli della legge devono ancora essere sottoposti a coordinamento, in ordine all'impossibilità di arrivare a concludere che il manifesto — uno degli strumenti più importanti di contatto con gli elettori — possa essere vietato nelle sette giornate che vanno dal trentesimo al ventitreesimo giorno prima delle elezioni. Ovviamente, occorre arrivare alla conclusione — e questa sembra a me l'interpretazione più corretta — che anche per il periodo in questione vale il regime libero precedente, non essendo ancora entrato in funzione quello dei riquadri riservati, così come previsto dall'articolo 3 della presente legge.

Perché si è ritenuto che il mezzo mobile che annunzia il comizio, l'ora e il luogo dello stesso, non dovesse anche avere la possibilità di annunciarne il tema? Perché molto spesso l'enunciazione del tema di un comizio diventa essa stessa comizio. Quindi, proprio perché si volevano eliminare queste forme di propaganda con il mezzo « mobile » — ma in movimento, secondo l'interpretazione che sembra a noi la più corretta e che il Governo si impegna a mettere in risalto nelle istruzioni che impartisce ai comuni — si è strutturata la norma cui mi riferisco.

DE MICHIELI VITTURI. Non è previsto neppure l'annuncio del nome dell'oratore!

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È ovvio che il partito che annuncia il comizio precisi il nome dell'oratore e l'ora ed il luogo in cui egli parlerà.

ARTALI, *Relatore*. Forse, però, occorrerebbe poter annunciare anche il tema su cui si parlerà. Mi pare difficile escludere tutto ciò.

BOZZI. È nel concetto stesso di comizio.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È, infatti, nel concetto di comizio. Ma intanto si deve poter dire quale partito parla, altrimenti non avrebbe senso l'annuncio del comizio; credo si possa aggiungere il nome dell'oratore, ma brevemente... Annunciare il tema del comizio stesso avrebbe potuto comportare tutti gli inconvenienti cui ho prima accennato. Ritengo che, fondamentalmente, valga la riflessione, che unanimemente è stata fatta, secondo la quale è necessario, da parte dei partiti e delle forze politiche che si varranno della presente legge, apportare tutti i possibili contributi per una applicazione della stessa che risulti la più funzionante e la più civile.

Si è detto che questo provvedimento è solo un timido passo. Se, in effetti, si fa riferimento a tutta la revisione della legge elettorale, certamente il provvedimento stesso appare limitato e manchevole. Ma se si prende atto che, a poche settimane dalla campagna elettorale, con tutte le procedure ormai avviate a conclusione, era inopportuno affrontare il riesame della legge elettorale, quella in discussione — per lo spirito che la anima e per gli obiettivi che si propone — non può non essere detta una legge buona. Avrà tecnicamente alcuni difetti, che dipendono soltanto dal mancato coordinamento con la legge elettorale; ma il Parlamento in breve tempo potrà superare tutte queste difficoltà.

Dopo queste brevi riflessioni, non mi resta che ringraziare il relatore e gli oratori intervenuti a meglio illustrare il senso di questa legge. È stato lamentato che sia mancata l'iniziativa governativa. Per altro, quando ci si è trovati di fronte all'esame di tutti i testi presentati alla Camera e al Senato, proprio il Governo ha proposto di enucleare soltanto le norme che attenevano alla propaganda elettorale. Pertanto, il testo-base che ci troviamo ad esaminare — naturalmente con le correzioni apportate dal Parlamento — è da ritenersi sostanzialmente d'iniziativa del Governo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti disegni di legge:

alla II Commissione (Interni):

« Aumento delle misure dell'indennità mensile per il servizio di istituto alle forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato » (*approvato dal Senato*) (3708) (*con parere della I, della IV, della V, della VI, della VII e della XI Commissione*);

alla IV Commissione (Giustizia):

« Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (3660) (*con parere della I e della V Commissione*);

« Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (3696) (*con parere della I e della V Commissione*);

« Concessione di un contributo a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" di Milano » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (3697) (*con parere della V Commissione*);

alla XII Commissione (Industria):

« Stanziamenti di fondi per agevolare il finanziamento dell'esportazione » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3694) (*con parere della V e della VI Commissione*).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma della

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1975

agricoltura» (già approvato dalla Camera e modificato da quel Consesso) (2244-B).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Sandomenico, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 229);

contro il deputato Saccucci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, numeri 1 e 2, 635 del codice penale (danneggiamento aggravato) e 112, numeri 1 e 2, 612, ultima parte, 339 del codice penale (minaccia aggravata) (doc. IV, n. 230);

contro il deputato Saccucci, per i reati di cui all'articolo 635, capoverso, n. 3, del codice penale (danneggiamento); agli articoli 81, capoverso, e 337 del codice penale (resistenza continuata a pubblici ufficiali); agli articoli 61, n. 2 e n. 10, 582 e 585 del codice penale (lesioni personali aggravate); all'articolo 341, ultima parte, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e all'articolo 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti delle autorità) (doc. IV, n. 231).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

D'ALESSIO, Segretario, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 22 aprile 1975, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2608).

3. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori **ARENA** ed altri; **MODICA** ed altri; **ZUCCALÀ** ed altri; **BARRA** ed altri; **PARRI** ed altri: Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3683);

DE LEONARDIS ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente norme per la disciplina della propaganda elettorale (942);

GIOMO ed altri: Disapplicazione delle norme che prevedono il requisito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, limitatamente alle liste ed alle candidature presentate dai partiti politici rappresentati in Parlamento (1237);

BALLARDINI ed altri: Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. Modifica del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della legge 4 aprile 1956, n. 212 (3075);

ANDERLINI ed altri: Norme per lo svolgimento della campagna elettorale (3476);

MARIOTTI ed altri: Riduzione del periodo della campagna elettorale (urgenza) (3496);

MARIOTTI ed altri: Limitazione dei mezzi e riduzione dei termini della propaganda elettorale. Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212 (urgenza) (3497);

CARIGLIA ed altri: Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente norme per la disciplina della propaganda elettorale (3498);

— *Relatore:* Artali.

4. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Cortese, per i reati di cui agli articoli 13, 31, 61, lettera B, 133, lettera C, 134, lettera B, 61, lettera C, 133, lettera B, 62, lettera F, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni (violazione delle disposizioni sull'impiego pacifico dell'energia nucleare) (doc. IV, n. 181);

— *Relatore:* Manco;

Contro il deputato Ligori, per il reato di cui agli articoli 81 e 314 del codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 188);

— *Relatore:* Mirate;

Contro il deputato Benedikter, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 479 del codice penale (falsità ideologica continuata commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 193);

— *Relatore:* Manco;

Contro il deputato Benedikter, per i reati di cui agli articoli 477 del codice penale (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 640, primo e secondo comma, n. 1, del codice penale (truffa) (doc. IV, n. 194);

— *Relatore:* Manco;

Contro il deputato Evangelisti per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (doc. IV, n. 199);

— *Relatore:* Manco;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, prima parte e secondo capoverso, e 61, n. 10, del codice penale (diffamazione aggravata) (doc. IV, n. 207);

— *Relatore:* Franchi;

Contro il deputato Quillero, per i reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 660 (violazioni delle norme che disciplinano la costruzione e l'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune) (doc. IV, n. 210);

— *Relatore:* Franchi;

Contro il deputato Gramegna, per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale (lesioni personali colpose) (doc. IV, n. 217);

— *Relatore:* Franchi;

Contro il deputato Pompei per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e

secondo capoverso, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 218);

— *Relatore:* Franchi;

Contro il deputato Lucchesi, per il reato di cui agli articoli 2 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (omissione di indicazioni obbligatorie sugli stampati) (doc. IV, n. 220);

— *Relatore:* Franchi;

Contro il deputato Ciuffini, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) (doc. IV, n. 212);

— *Relatore:* Gerolimetto;

Contro il deputato Andreoni, per i reati di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale e 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale aggravato); agli articoli 81, capoverso, 112, n. 2, 610 e 339 del codice penale (violenza privata aggravata continuata); agli articoli 81, capoverso, 112, nn. 1 e 2, e 365, primo e secondo comma, del codice penale (danneggiamento aggravato continuato) (doc. IV, n. 223);

— *Relatore:* Stefanelli.

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FRACANZANI ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813);

GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039);

— *Relatore:* Girardin.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed

altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHEZZI ed altri (2342); POCHEZZI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

7. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (182);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANELI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1975

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

D'ALEMA, CERAVOLO, GAMBOLATO, BINI E NOBERASCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che nel caso in cui la pubblica autorità è stata messa in allarme a causa di possibili attentati ad una linea ferroviaria, la gravosa opera di ispezione è in generale, salvo eccezioni, svolta da pochi guardalinee e manovali delle ferrovie dello Stato ai quali spetta per altro autorizzare la ripresa del transito dei treni.

Gli interroganti chiedono al Ministro se ritenga che a questo personale dell'azienda ferroviaria debbano essere affiancate forze di polizia allo scopo di ridurre i tempi di sospensione del traffico e di dare il massimo possibile di sicurezza a chi deve assumersi la responsabilità di dichiarare il cessato pericolo. (5-01016)

BARCA E RAUCCI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere:

il piano di ricerche dell'ISPE per il 1975;

l'elenco delle ricerche esterne che l'ISPE ha commissionato o si propone di commissionare per il 1975.

Per conoscere, infine, se il Ministro ha consultato il Comitato scientifico sul piano di ricerche dell'ISPE e, in caso positivo, quale è il parere espresso. (5-01017)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1975

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FERIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponda a verità:

che tra l'ONPI (Opera nazionale per i pensionati d'Italia) ed il comune di Bardi (Parma) veniva perfezionato, in data 15 ottobre 1970, un regolare contratto secondo il quale il comune cedeva gratuitamente un lotto di terreno di 20.000 metri quadrati e l'ONPI si impegnava a costruire entro il 15 ottobre 1972 una « Casa Serena »;

che, a causa di rielaborazione di un primitivo progetto, il progetto definitivo della costruzione venne presentato alla direzione dell'ONPI solamente in data 20 gennaio 1975;

che, nonostante le recenti assicurazioni, date al sindaco di Bardi dal presidente o dal direttore dell'ente medesimo, che le ditte ritenute idonee alla esecuzione dell'opera sarebbero state invitate a partecipare all'asta relativa non più tardi del 20 febbraio, tale impegno non è stato rispettato.

In caso affermativo, si desidera conoscere quale azione si intenda intraprendere affinché l'ONPI indichi al più presto la gara di cui sopra e si possa dare finalmente inizio, senza ulteriori ritardi, alla costruzione dell'importante opera per cui vi è vivissima attesa tra la popolazione del comune interessato. (4-13373)

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e aviazione civile e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se ritengano urgente ed opportuno provvedere per l'emanazione del regolamento esecutivo della legge 6 giugno 1974, n. 298, relativa alla disciplina dell'autotrasporto di cose.

Tale legge, che è di grande rilievo per la disciplina dell'autotrasporto, risulta in pratica inoperante senza il regolamento in parola cosicché la situazione in atto si sta ulteriormente aggravando nell'ampia fascia delle piccole e medie imprese, costituenti l'ossatura principale del sistema operativo nazionale, per l'applicazione delle gravi misure degli articoli 46 e 47 (reclusione, sequestro veicoli, eccetera), prima dell'emanazione del regolamento esecutivo, cui la legge costantemente rinvia, per poter ristabilire — in un settore tanto travagliato — quella normalità, che co-

stituisce il contesto necessario per l'applicazione dell'intera normativa.

Inoltre, l'insufficienza del numero delle autorizzazioni, in rapporto alle effettive esigenze dell'autotrasporto (che costituisce il motivo delle infrazioni previste dal citato articolo 46), crea grandi difficoltà nel settore, ancora più rilevanti nell'autotrasporto internazionale che non può più reggere la concorrenza straniera.

L'interrogante rileva infine che tale pesante situazione si riflette negativamente sull'economia di interi altri settori in un momento già particolarmente delicato. (4-13374)

DE LORENZO. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della difficile situazione finanziaria degli ospedali e delle case di cura private, ai quali le regioni non sono in grado di fornire neppure i fondi necessari per il pagamento degli stipendi ai dipendenti.

Secondo notizie di stampa, il presidente della regione Piemonte ha di recente fatto presente al Ministro della sanità che quella amministrazione è costretta ad integrare, mediante l'erogazione di molti miliardi di lire, il fondo per l'assistenza ospedaliera ricevuto dallo Stato e che ciò comporta la progressiva, completa paralisi di ogni altra attività e, alla fine, la materiale impossibilità di sopperire ai bisogni degli ospedali.

Poiché la situazione della regione Piemonte non è certo diversa da quella di altre regioni, l'interrogante chiede di conoscere quali concrete iniziative i Ministri intendano prendere per sovvenire alle indilazionabili necessità degli ospedali e delle case di cura private, il cui funzionamento, in mancanza dei finanziamenti occorrenti, si avvierebbe alla completa paralisi. (4-13375)

DE LORENZO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della deliberazione adottata il 7 marzo 1975 dalla giunta della regione Campania, con la quale si intende rendere valido nei confronti di tutti i dipendenti ospedalieri l'accordo nazionale stipulato il 23 giugno 1974.

Come è noto, detto accordo non risulta sottoscritto dalle più rappresentative associazioni sindacali dei medici ospedalieri, talché anche in sede giurisdizionale è stato riconosciuto che le norme relative non possono es-

sere applicate se non agli aderenti ai sindacati che l'hanno concluso.

Voler considerare, come vorrebbe la giunta regionale della Campania, detto accordo operativo ai sensi dell'articolo 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e cioè valido al fine di determinare il trattamento e gli istituti normativi di carattere economico di tutti i medici ospedalieri, è atto palesemente illegittimo, lesivo del diritto di libertà di associazione sindacale, riconosciuto dalla Costituzione, e del potere contrattuale, riconosciuto dal citato articolo 40.

L'inerzia governativa di fronte alle ripetute denunce fatte in merito al ricordato accordo è causa ora del deprecato atteggiamento assunto dalla suddetta giunta regionale col deliberare un provvedimento di imperio, che viola i diritti di gran parte dei medici ospedalieri.

Attesa la gravità della situazione, che potrebbe costringere gli interessati ad adottare forme di proteste, sempre pregiudizievoli per il già non soddisfacente funzionamento degli ospedali, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri, ciascuno nella propria sfera di competenza, intendano intervenire per tutelare i diritti dei medici ospedalieri e per promuovere un nuovo accordo, specifico per la categoria, da concludersi con la partecipazione delle associazioni sindacali che la rappresentano. (4-13376)

DE LORENZO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza della intervista concessa a Napoli dal giudice di sorveglianza dottor Igino Cappelli, riportata nel quotidiano *Il Mattino* del 9 gennaio 1975.

Nel corso di detta intervista il dottor Cappelli avrebbe affermato: « Deputati alla gestione dell'ultimo girone dell'inferno sono pochi medici funzionari, dipendenti dall'amministrazione penitenziaria, reclutati sulla base di dubbi titoli di specializzazione, almeno come operatori di salute mentale, quotidianamente frustrati e accomunati da grette preoccupazioni corporative, dotati del più arcaico armamentario carcerario per esercitare la discrezionalità più incontrollata e incontrollabile, in un concerto burocratico-garantista con una giustizia incapace di funzionare ».

Poiché è invece noto che i medici operanti nei manicomi giudiziari sono assunti a seguito di concorso nazionale (che si svolge

con quattro prove scritte, un esame orale ed un esame pratico), che hanno nella quasi totalità la specializzazione in neuropsichiatria ed alcuni persino la docenza in antropologia criminale o in psichiatria, il dubbio adombrato dal suddetto magistrato sul titolo professionale e sulle capacità professionali di questi operatori di salute mentale non può che considerarsi avventato ed ingiustamente dequalificante dell'attività svolta da questi professionisti.

Pertanto, l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o siano in corso di adozione per tutelare la dignità professionale di questa categoria di dipendenti a seguito delle pubbliche dichiarazioni rese dal suddetto magistrato, il quale dovrebbe fra l'altro sapere che gli istituti da lui controllati sono dotati delle necessarie attrezzature igieniche e scientifiche. (4-13377)

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri* — Per sapere — a proposito della dichiarazione fatta il 17 aprile 1975 in Parlamento dal ministro Gui sull'assalto degli ultra comunisti a *il Giornale* e definita da Indro Montanelli « una smaccata menzogna » — quali misure intenda assumere, considerato che questo fatto investe la responsabilità politica e morale di un esponente del Governo; responsabilità aggravata dall'insipienza, dalle tolleranze o peggio dalle ingenuità del prefetto e del questore di Milano i quali, ritenendosi sicuri della copertura del Ministro e del PSI, assistono impotenti allo spettacolo di una città dove insicurezza, discriminazioni e linciaggi espongono professionisti, studenti, forze dell'ordine, lavoratori, operatori economici, eccetera, come bersagli indifesi dell'eversione, della violenza e della criminalità. (4-13378)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere che cosa osti e che cosa intendano fare per definire e liquidare la pensione a favore di Losio Attilio, classe 1905, da Canneto Pavese per la morte in servizio militare di leva del figlio Giancarlo, classe 1935, avvenuta a Godiasco di Voghera il 27 marzo 1958. Già dal 1972 la Corte dei conti ha accolto il ricorso di Losio Attilio che dal 28 ottobre 1973 ha inoltrato i documenti richiesti e possibili. (4-13379)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1975

ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di malcontento del personale del tribunale amministrativo regionale, in modo particolare della regione Calabria, il quale ha proclamato lo stato di agitazione per l'assurda posizione, in cui è venuto a trovarsi a seguito della lacunosità della legge 6 dicembre 1971, istitutiva del TAR. Lacunosità, che attiene non soltanto alle funzioni del TAR, quale organo giurisdizionale sostitutivo del Consiglio di Stato, ma anche soprattutto per ciò che concerne il trattamento economico e giuridico del personale comandato, che, dovendo attendere cinque anni dall'entrata in vigore per la formazione dei ruoli organici, non prevede alcun compenso per viaggi, vitto e alloggio, ossia per le maggiori spese sostenute;

se ritenga opportuno ed urgente disporre che venga elargita la corresponsione dell'indennità di missione, che spetta di diritto ai dipendenti del TAR, così come è stato peraltro riconosciuto dal Consiglio di Stato con sua decisione. (4-13380)

PISICCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che la mancanza di disposizioni, dal 12 novembre 1974 a tutt'oggi (aprile 1975), in merito all'orario di servizio del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato, è causa di continui disordini in questi istituti; e per conoscere il motivo per cui non si danno tali disposizioni che prevedano, per tale personale, un orario di servizio uguale a quello degli insegnanti elementari, cioè di 24 ore settimanali e 20 ore mensili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 121. (4-13381)

TESINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende prendere nei confronti delle aziende produttrici di corpi scaldanti per impianti di riscaldamento (radiatori e simili) perché vengano obbligate a collaudare i propri prodotti ed a fornirne apposita dichiarazione nei listini tecnici.

È infatti noto come molte ditte produttrici di corpi scaldanti mettono in commercio prodotti che hanno differenze spesso notevolissime, tra le potenzialità dichiarate nei listini e quelle realmente fornite.

Ciò naturalmente comporta, di conseguenza, che gli impianti sono sempre costretti a funzionare ad un regime termico di alte temperature per raggiungere le volute temperature ambientali di 20°, con conseguente notevole dispersione di calore dalle tubazioni di distribuzione ed una minore resa nella centrale termica.

Una condotta così forzata negli impianti di riscaldamento, inoltre, crea una dispersione energetica, molto superiore al vantaggio che si può ottenere limitando le temperature degli ambienti a 20°, e vanifica in tal modo il risultato che le disposizioni di legge relative al risparmio energetico si sono prefisse di raggiungere.

Si fa presente inoltre che in tutte le nazioni del MEC i collaudi delle prestazioni dei corpi scaldanti sono indispensabili per poter concorrere a pubbliche forniture e per potere acquisire la preferenza nelle installazioni private.

In Italia del resto esistono precise norme UNI 6514-69 per il collaudo dei corpi scaldanti ed ANCC (Associazione nazionale controllo combustione), ed è indispensabile che le stesse siano rese obbligatorie per il commercio degli stessi, cosicché ogni ditta produttrice sia tenuta a presentare listini tecnici comprovanti l'esatta rispondenza delle rese in essi indicati, con i risultati ottenuti presso istituti pubblici specializzati di prova, di livello universitario.

L'interrogante chiede che il dicastero competente intervenga al riguardo al più presto, in un settore che da solo assorbe una percentuale rilevante della quota nazionale di prodotti petroliferi importati e nel quale, quindi, ogni risparmio di energia ottenuto ha indubbiamente un notevole riflesso positivo sulla riduzione del passivo della bilancia dei pagamenti, dovuto al consumo degli idrocarburi. (4-13382)

MOSCA. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano assumere per la salvaguardia del patrimonio tecnologico della Honeywell italiana messo in discussione dall'accordo che la Honeywell americana e il governo francese unitamente ad alcuni gruppi privati stanno per concludere al fine di creare una società franco-americana, con l'obiettivo di intervenire a livello europeo nel settore dell'elettronica e dell'informatica, essendo chiaro che tale iniziativa sottrarrebbe

be alla nostra industria del settore aree di mercato estero mettendo in grave pericolo il mantenimento degli attuali livelli di occupazione, di produzione e di ricerca e sviluppo nel nostro paese.

Poiché l'elettronica e l'informatica rappresentano un settore di alto contenuto tecnologico e di alto valore aggiunto e pertanto vitale per lo sviluppo economico del nostro paese e per una diversificazione produttiva, si chiede al Governo quali azioni intende attuare al fine di garantire il mantenimento delle attuali capacità tecnologiche, i livelli occupazionali e le quote di mercato; si chiede, infine, di conoscere quali altre iniziative il Governo ritiene utili per favorire l'intervento ed il coordinamento delle risorse italiane nel settore. (4-13383)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritenga necessaria la creazione di una finanziaria stampa, nella quale concentrare tutte le testate giornalistiche e le attrezzature tipografiche attualmente disseminate tra le tante società a partecipazione statale. (4-13384)

IOZZELLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se intende intervenire perché quanto il Governo ha deciso in ordine all'azienda Mac Queen venga sollecitamente attuato nell'interesse del personale dipendente e della ripresa produttiva. (4-13385)

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali ha ritenuto di dover nominare un comitato tecnico nella facoltà di lettere e filosofia dell'università « G. D'Annunzio » di Chieti, che pure attualmente ha due professori di ruolo.

L'interrogante sottolinea il palese contrasto fra il provvedimento in questione e la decisione adottata il 17 ottobre 1974 dal tribunale amministrativo regionale dell'Aquila, in base alla quale — proprio in seguito a ricorso presentato dalla facoltà di scienze politiche della stessa università, colpita dal medesimo provvedimento ministeriale — stabilito che il consiglio di facoltà « continua ad esistere ed a funzionare anche se i suoi componenti professori di ruolo siano soltanto due », — fu annullato il decreto del Ministro della pubblica

istruzione relativo alla nomina di un comitato tecnico nella facoltà di scienze politiche.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro se ritenga di dovere immediatamente annullare il nuovo provvedimento. (4-13386)

BEMPORAD. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se, in considerazione degli interessi di circa 4.000 frontalieri che ogni giorno si recano dalla zona di Ventimiglia nel Principato di Monaco:

1) ritenga urgente la convocazione del comitato per l'attuazione della convenzione italo-monegasca prendendo prima contatti con i rappresentanti dei lavoratori frontalieri per consentire la partecipazione più diretta possibile alla trattazione dei loro problemi;

2) come si intenda provvedere d'intesa col Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) affinché tutti i pensionati che hanno versato contributi nel Principato di Monaco possano avere in Italia completa assistenza mutualistica;

b) perché i contributi versati dai lavoratori italiani all'UNEDIC del Principato di Monaco vengano computati ai fini della indennità di disoccupazione in Italia;

c) venga spostato (come previsto dalla legge in Italia) il limite di pensionabilità a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e venga altresì fissata, ai fini della invalidità, la percentuale massima nella misura del 50 per cento come in Italia.

Queste richieste intendono parificare il trattamento mutualistico e previdenziale dei frontalieri a quello degli altri lavoratori italiani secondo un orientamento da tempo concordemente stabilito e confermato in occasione della Conferenza nazionale per l'emigrazione. (4-13387)

NICCOLAI GIUSEPPE, DE MICHIELI VITURI, FRANCHI, GALASSO, TASSI E TREMAGLIA. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali risultanze ha dato l'indagine compiuta dalla Guardia di finanza sulle fatture relative al prezzo di acquisto dei macchinari della SCAI (Società chimica agraria e industriale) di Mazara del Vallo (Trapani), una società collegata alla SOCHIMISI;

per sapere se è esatto che la Guardia di finanza ha accertato che la SOCHIMISI, per costruire lo stabilimento della SCAI di Mazara del Vallo, era in possesso di una offerta

della Garbato di Milano per 80 milioni, mentre l'impianto, con ordine 21000 del 30 luglio 1968, viene passato dalla SOCHIMISI alla Keller siciliana per 330 milioni, impianto che la Keller acquista poi, in gran parte, dalla stessa Garbato di Milano;

se è esatto che lo stabilimento della SCAI di Mazara del Vallo è costato, fino ad oggi, 800 milioni, è un ferro vecchio, e non è stato possibile farlo funzionare;

per conoscere se è risultato esatto che il responsabile trasporti e vendite della SCAI è certo Mario Forace, commerciante di vino, cugino di un Sottosegretario alle partecipazioni statali, già consigliere delegato della SOCHIMISI;

per sapere se risponde a verità che il terreno sul quale insiste lo stabilimento SCAI di Mazara del Vallo, terreno che il comune si offriva di concedere gratis altrove, la SOCHIMISI, tramite il suo consigliere delegato Aristide Gunnella, lo compra da certi Russo Vincenzo e Forace Mario, parenti fra loro e a loro volta parenti di un Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali; e se è altresì esatto che una parte del terreno acquistato dalla SOCHIMISI era invendibile in quanto appartenente al demanio dello Stato. (4-13388)

FIORIELLO. — *Al Ministro dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se risponde al vero la notizia secondo cui sarebbe stato assunto, quale condirettore generale della Società aeroporti riuniti di Roma, il generale dell'aeronautica in servizio permanente effettivo Mario Casalbeltrame;

in caso affermativo, come giudicano tale assunzione;

quali provvedimenti intendono adottare per evitare, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti, che un incarico tanto importante nella gestione degli aeroporti civili della capitale sia affidato a un militare in servizio. (4-13389)

MENICACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere:

i motivi che ritardano il completamento della variante alla strada statale n. 4 Salaria nel tratto lungo circa 4 chilometri bivio Accumoli-bivio Scai i cui lavori sono stati iniziati nel 1968 e quali sono i rilievi che la

direzione dei lavori a cui è stato affidato il progetto del nuovo tratto Scai-Sigillo fa in merito e i ritardi;

come mai la ditta appaltante Rozzi, presidente della Associazione calcio Ascoli Piceno, non ripristina le servitù di passaggio e le strade rurali interrotte e rese malagevoli a seguito del nuovo tracciato;

se tale ritardo dipende dalle insufficienti attrezzature meccaniche della ditta o piuttosto a seguito delle continue variazioni apportate al progetto iniziale;

se è vero che nel 1968 per tale tratto fu prevista la spesa di 2.800.000.000 mentre ad oggi si dice che l'opera verrà a costare oltre 13 miliardi di lire. (4-13390)

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritiene di impartire ulteriori disposizioni a che le sedute dei Consigli di istituto recentemente eletti in applicazione dei decreti delegati non siano rese pubbliche, onde evitare — come sta accadendo — che i lavori dei membri eletti e di diritto siano condizionati dalla presenza di elementi esterni alla scuola al fine di strumentalizzarli partiticamente, ferma restando la pubblicità dei soli atti e per sapere se non ritenga — in difetto — di ordinare ai Provveditorati agli studi la nullità delle sedute e la invalidità delle deliberazioni assunte. (4-13391)

MENICACCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che è stato disposto il finanziamento entro i primi mesi dell'anno in corso per la costruzione della strada Rieti-Torano (dalla strada statale n. 4 Salaria all'autostrada Roma-L'Aquila) più volte dato per certo e, in caso positivo, per quale ammontare e secondo quali stati di finanziamento e tempi di esecuzione. (4-13392)

GALASSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza:

a) della lunga serie di gravissimi episodi di terrorismo e di violenza avvenuti in Torino: dall'incendio dello studio dell'onorevole Abelli al pestaggio del giovane Massano del Fronte della gioventù avanti i locali di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1975

Torino Esposizioni, alle continue denunciate intimidazioni e aggressioni perpetrate a danno dei giovani universitari impediti al voto durante le elezioni universitarie, alla criminale aggressione dell'avvocato Rovito sino alla devastazione barbarica della sede della federazione del MSI-Destra nazionale durante la quale sette persone hanno corso serio pericolo di vita ove non fossero sfuggite al massacro dei comunisti assalitori lanciandosi dal balcone;

b) che tali episodi criminosi si ricollegano all'opera delittuosa di elementi della estrema sinistra e all'atteggiamento di palese indifferenza assunto dalle forze dell'ordine, invano sollecitate all'intervento per salvare dalla morte vite umane e dal saccheggio sedi di partito e uffici di uomini politici;

c) che il questore di Torino, in ispecie nell'ultimo episodio del giorno 18 aprile 1975, ha consentito l'incanalarsi del corteo antifascista verso la sede del MSI-Destra nazionale, malgrado durante il lungo percorso di chilometri le grida e gli slogan lanciati a ritmo serrato dai partecipanti avessero come obiettivo costante l'incendio e la devastazione della Federazione medesima: e al momento dell'assalto il questore medesimo ha lasciato incredibilmente inoperose le forze dell'ordine che erano a presidio della federazione stessa;

2) se non ritengano, alla luce dei gravissimi fatti denunciati che hanno destato allarme e sgomento nell'opinione pubblica torinese per la particolare inquietante inerzia delle forze dell'ordine, di dover rimuovere con effetto immediato il questore di Torino, ove abbiano a rilevarne l'incapacità all'opera di prevenzione e alla funzione di repressione delegate ad un posto di tanta responsabilità, senza dimenticare che l'unica richiesta fatta dal citato questore è stata quella, rivolta all'interrogante, di rimozione delle bandiere tricolori che pavesavano la sede missina dopo il saccheggio vandalico comunista, poiché le stesse potevano costituire « una provocazione ».

(4-13393)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere in quali circostanze è maturato l'assassinio di Antonino Micciché, esponente di " Lotta continua ", avvenuto a Torino il 17 aprile 1975 ad un giorno di distanza dall'uccisione di Claudio Va-

ralli e che si iscrive nel quadro della costante provocazione e violenza fascista.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti intenda adottare per reprimere la intollerabile, dilagante criminalità fascista.

(3-03450)

« MAGNANI NOYA MARIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere:

quali provvedimenti voglia assumere nei confronti del questore di Brindisi resosi colpevole della più totale inerzia di fronte al tentativo di provocazione e di intimidazione commesso da un folto gruppo di extraparlamentari di sinistra nei confronti della sede provinciale del MSI di Brindisi;

se sia al corrente della circostanza che presenti all'avvenimento delittuoso erano alcuni agenti, in misura in verità molto modesta i quali, per precise disposizioni ricevute, non hanno assunto iniziativa alcuna per interrompere la flagrante esecuzione di un delitto;

se sia infine al corrente che un giovane avvocato dirigente nazionale giovanile del MSI sia stato selvaggiamente aggredito e richiedendo ancora i motivi per i quali la questura di Brindisi non ha fino a questo momento arrestato i responsabili.

(3-03451)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se, constatata l'estrema facilità con cui un *commando* di teppisti si è introdotto, in pieno centro ed in pieno giorno, nei locali della federazione provinciale del PSDI di Milano, devastandola con chiavi inglesi e spranghe di ferro, senza che le forze di pubblica sicurezza, pur presenti in piazza del Duomo, siano intervenute, né prima né dopo, quando gli squadristi, uscendo dal portone dello stabile, si vantavano ad alta voce della trista impresa, ritenga necessario ed urgente accertare le ragioni della indifferenza dimostrata dalle forze dell'ordine in servizio, ad onta delle sollecitazioni loro rivolte, dalle finestre dello stabile, da parte del personale della federazione.

(3-03452)

« CARIGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere quali urgentissimi provvedimenti si intendono adottare attraverso i competenti

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1975

organi, contro il quotidiano *Lotta continua* e altri fogli dell'estrema sinistra eversiva, per stroncare non soltanto i loro farneticanti incitamenti alla guerra civile ma, addirittura, la ribellione aperta contro le forze armate dello Stato;

per conoscere le loro valutazioni in ordine a questa forsennata e sciagurata campagna di odio che ha precedenti soltanto nel criminale libellismo fascista degli anni venti;

per sapere, in considerazione dei pericolosissimi precedenti di Milano delle ultime ore, con quali strumenti il Governo intende garantire la incolumità dei giornalisti e lo stesso esercizio del mandato parlamentare ed evitare, finché ne siamo in tempo, che abbia a ripetersi, ad opera di qualsivoglia tipo di squadrista, un nuovo " caso Matteotti " o un nuovo " caso Amendola ".

(3-03453)

« MAGLIANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, perché riferisca sugli incidenti che si sono verificati nella città di Firenze e sulle conseguenze che si sono avute circa la incolumità dei cittadini e dei beni privati.

« Inoltre, perché riferisca se è vero che c'è stato un conflitto a fuoco fra manifestanti e polizia e sulle circostanze nelle quali ha trovato la morte uno dei manifestanti.

(3-03454)

« CARIGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali, nonostante, attraverso volantini fosse stato annunziato dai soliti teppisti di sinistra che infestano Cagliari, che si intendeva assaltare le sedi di organizzazioni politiche e sindacali, nessuna misura di protezione della sede dell'unione provinciale della CISNAL di Cagliari e dell'ufficio di patronato dell'ENAS sia stata adottata, talché impunemente alle ore 12,10 del 18 aprile 1975 una quindicina di questi teppisti ha invaso i predetti uffici distruggendo o danneggiando mobili, serramenti, telefoni e in genere l'arredamento dei due vani.

« Se sia informato che più gravi conseguenze siano state evitate soltanto per la prontezza di due impiegati che, bloccando il passaggio agli assalitori, hanno impedito che questi penetrassero in altri locali.

« Quali siano i risultati delle indagini, assai facili, sia per la precisa descrizione degli

assalitori sia per la certa appartenenza degli stessi alle organizzazioni che hanno invitato all'assalto di tali sedi, sia, infine, per la certa partecipazione degli stessi ad una manifestazione precedentemente tenuta a Cagliari.

(3-03455)

« PAZZAGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, dato il diffondersi soprattutto dagli anni 50, delle cooperative edilizie, ritenga opportuno un provvedimento che renda più facile la trasformazione dei palazzi costruiti a suo tempo dalle cooperative ed ormai abitati da più di venti anni in condomini di proprietà, con la divisione tra gli assegnatari di quello che resta del mutuo edilizio.

(3-03456)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali, ognuno nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, non siano intervenuti presso le procure della Repubblica di Roma e di Milano le quali non avrebbero ancora iniziato provvedimenti penali contro il direttore del *Giornale radio* che, la sera del 17 aprile 1975 nel notiziario in onda alle ore 18,30, trasmise la notizia " che a Milano i carabinieri sparavano ad altezza d'uomo ".

« Poiché tale notizia, smentita dal Ministro dell'interno in pieno Parlamento, integra gli estremi del reato di " propagazione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico ", e poiché la situazione generale del paese non consentiva di certo notizie false che potevano precipitare, come in effetti hanno precipitato, la situazione dell'ordine pubblico, quali passi i Ministri interessati intendano compiere per assicurare anche in Parlamento che siffatti falsari della verità rispondano alla giustizia dei loro atti che rientrano nel clima di odio e di violenza di cui si è fatta portatrice la radio-televisione di Stato.

(3-03457)

« MARCHIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga illegittimo il provvedimento con il quale il prefetto di Roma ha vietato la con-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1975

ferenza indetta dal MSI-destra nazionale al cinema Barberini in Roma per domenica 20 aprile 1975.

« Gli interroganti rilevano che la gravità del suddetto provvedimento prefettizio è tanto maggiore in quanto è stato notificato alla federazione del MSI-destra nazionale soltanto a tarda sera del sabato senza quindi concedere nemmeno il tempo di annunciare il rinvio alla popolazione.

(3-03458)

« ROMUALDI, CARADONNA ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale per sapere se siano a conoscenza del tentativo in atto di imporre a tutto il personale paramedico ospedaliero l'accordo nazionale stipulato nel giugno del 1974 dalla CGIL-CISL-UIL, con esclusione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi (CISAP, SNPP, SITR).

« Il suddetto accordo è in aperto contrasto col principio della libertà sindacale, garantita dalla Costituzione, e la sua applicazione anche al personale rappresentato da associazioni sindacali che non l'hanno sottoscritto è illegittima, in quanto attualmente i sindacati sono semplici associazioni di fatto, prive di personalità giuridica, e gli accordi da essi conclusi vincolano solo gli iscritti.

« Considerando poi che questo tentativo di conculcare i diritti di larga parte del suddetto personale ha dato luogo in alcune regioni ad agitazioni, come è accaduto in Liguria, l'interpellante desidera conoscere se e quali iniziative si intendano prendere per ristabilire la libertà sindacale nell'ambito ospedaliero, tutelando i diritti di tutti i lavoratori.

« L'interpellante desidera conoscere, altresì, quali provvedimenti si intendano adottare al fine di consentire che, nell'avvenire, in sede di trattazione dei problemi ospedalieri siano ammessi anche i sindacati fino ad ora esclusi.

(2-00628)

« DE LORENZO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere le circostanze dei tragici fatti di Firenze dove, nel corso di una sparatoria, è stato ucciso venerdì

18 aprile 1975, a mezzanotte, da un agente in borghese un giovane lavoratore, Rodolfo Boschi, iscritto al PCI, e il giudizio che il Governo intende dare sugli eventi, sugli elementi di provocazione, sull'operato della polizia.

« Gli interpellanti fanno rilevare che a Firenze mai, dalla Liberazione ad oggi, era stato versato il sangue dei cittadini e dei lavoratori nel corso delle lotte politiche e sociali.

« Le circostanze del tragico episodio, su cui gravano ancora ombre preoccupanti e punti oscuri, fanno risaltare comunque gravissime responsabilità di chi è chiamato a tutelare l'ordine pubblico, giacché non si sono colpiti i provocatori e le loro centrali ma è stato versato il sangue di un giovane lavoratore.

« Non si spiega perché la volontà di prevenzione più volte dichiarata dal Governo non trovi applicazione e a questo proposito si desidera di conoscere le eventuali responsabilità e le connivenze implicite in tale occasione.

« È inoltre risultata assente o comunque debole la volontà politica del Governo, tanto più dopo la catena di attentati e dopo i tragici fatti di Milano, di garantire l'ordine democratico, dando disposizioni precise per colpire gli eversori fascisti, i mandanti, per stroncare i loro piani criminosi, per non dare alcuno spazio ai provocatori da tempo noti e individuati, che alimentano la strategia della tensione.

« È inspiegabile la reticenza del Governo a fare appello alle forze popolari, al tessuto delle istituzioni democratiche a tutti i livelli che tante prove hanno dato di essere fermamente schierate a difesa della Costituzione e che chiedono che le leggi esistenti contro il fascismo vengano applicate con vigore e con rigore.

(2-00629) « RAICICH, GALLUZZI, NICCOLI, GIOVANNINI, NICCOLAI CESARINO, FABRI SERONI ADRIANA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che è unanimemente riconosciuta l'importanza economica e turistica del collegamento viario tra la pianura veneta e la provincia di Belluno e segnatamente tra Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Longarone e Pieve di Cadore;

che tale collegamento è tutt'ora disagiabile particolarmente per la esistenza delle due strozzature rappresentate dal valico del Fadalto e dalla Cavallera tra Perarolo e Tai di Cadore, sicché si impone la realizzazione di una nuova via di comunicazione che può essere costituita da una superstrada tecnicamente valida per i fini indicati;

che la sistemazione di questa arteria viene ad acquistare carattere di priorità e di urgenza rispetto ad altre vie di comunicazione nella Regione veneta;

ricordato che già il decreto 11 novembre 1964 emanato dai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro per la catastrofe del Vajont — ma rimasto inattuato — conteneva l'impegno di potenziare la strada statale n. 51 con par-

ticolare riguardo al tratto Fadalto-Longarone —

se, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'ANAS di intesa con la Regione Veneto, non intenda proporre all'Azienda nazionale l'inclusione della citata superstrada nei programmi costruttivi a breve termine dando l'avvio alla progettazione e al necessario finanziamento.

(2-00630) « Busetto, D'Alema, Bortot, Pellicani Giovanni, Damico, Todros, Ceravolo, Federici, Tessari ».